



Comune di
Vezzano sul Crostolo

Sindaco
Mauro Bigi
Funzionario all'Urbanistica
Angelo Dallasta

Progettisti:
Arch. Ugo Baldini
CAIRE Urbanistica

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Gruppo di progettazione:
Ugo Baldini
Giampiero Lupatelli
Raffaello Bevivino
Fabio Ceci

Collaboratori:
Giulio Saturni
Marco Aicardi
Massimo Scaglione
Edy Zatta

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PSC

Adozione:

Controdeduzione:

Approvazione:

ELABORATO

NTA

Gruppo di progettazione:

Ugo Baldini

Giampiero Lupatelli

Raffaello Bevivino

Fabio Ceci

Collaboratori:

Giulio Saturni

Marco Aicardi

Massimo Scaglione

Edy Zatta

Comune di Vezzano sul Crostolo

Relazione P.S.C.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - OBIETTIVI GENERALI	6
<i>Art. 1</i> <i>Obiettivi del Piano Strutturale Comunale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 2</i> <i>Articolazione della tutela e dell'uso del territorio.....</i>	<i>6</i>
CAPO II - DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO	7
<i>Art. 3</i> <i>Struttura organizzativa</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4</i> <i>Ricadute sulla pianificazione attuativa e sui piani di settore</i>	<i>7</i>
<i>Art. 5</i> <i>Modalità di elaborazione e aggiornamento</i>	<i>7</i>
CAPO III - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	8
<i>Art. 6</i> <i>Caratteri, contenuti e compiti del PSC</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7</i> <i>VALSAT.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8</i> <i>Caratteri, contenuti e compiti del POC.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9</i> <i>Caratteri, contenuti e compiti del RUE.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 10</i> <i>Caratteri, contenuti e compiti dei PUA.....</i>	<i>12</i>
CAPO IV - ELEMENTI COSTITUTIVI IL PSC	14
<i>Art. 11</i> <i>Elenco e tipi di elaborati.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 12</i> <i>Relazioni di progetto.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 13</i> <i>Norme e relativi allegati</i>	<i>15</i>
<i>Art. 14</i> <i>Cartografia del PSC</i>	<i>15</i>
<i>Art. 15</i> <i>Carta unica del territorio</i>	<i>15</i>
CAPO V - DEFINIZIONI	17
<i>Art. 16</i> <i>Ambito Territoriale</i>	<i>17</i>
<i>Art. 17</i> <i>Indici urbanistici e funzioni ammesse.....</i>	<i>17</i>
CAPO VI - PRESCRIZIONI, DIRETTIVE E INDIRIZZI	18
<i>Art. 18</i> <i>Livelli di cogenza dei contenuti normativi.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 19</i> <i>Prescrizioni del PSC: norme e contenuti cartografici.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 20</i> <i>Direttive del PSC: norme e contenuti cartografici.....</i>	<i>19</i>

Art. 21	Indirizzi del PSC: norme e contenuti cartografici.....	19
CAPO VII – ATTUAZIONE DEL PIANO		20
Art. 22	Bandi concorsuali	20
Art. 23	Accordi territoriali.....	20
Art. 24	Accordi con i privati	20
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE		22
Art. 25	Norme transitorie	22
TITOLO II DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE		23
CAPO I - AMBITI AGRICOLI		23
Art. 26	Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione	23
Art. 27	Ambiti di valore naturale ed ambientale	25
Art. 28	Ambito rurali di rilievo paesaggistico.....	26
CAPO II – TUTELA E CONSERVAZIONE DELL’HABITAT RURALE E DELLE CARATTERISTICHE PAESISTICHE.....		29
Art. 29	Disciplina riguardante la tutela e la conservazione dell’habitat rurale	29
TITOLO III DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI E DEL TERRITORIO URBANIZZABILE		30
CAPO I – AMBITI URBANI.....		30
Art. 30	Individuazione degli insediamenti urbani e obiettivi della pianificazione	30
Art. 31	Centri storici.....	30
Art. 32	Ambiti urbani consolidati	31
Art. 33	Ambiti urbani di riqualificazione.....	31
Art. 34	Ambiti per nuovi insediamenti.....	32
Art. 35	Ambiti specializzati per attività produttive	32
TITOLO IV DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI.....		34
CAPO I - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ.....		34
Art. 36	Viabilità.....	34
Art. 37	Rete ciclabile e pedonale	34

CAPO II - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE.....	35
Art. 38 Impianti tecnologici	35
Art. 39 Elettrodotti e relative fasce di rispetto.....	35
Art. 40 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto	36
CAPO III - DOTAZIONI TERRITORIALI	37
Art. 41 Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi.....	37
Art. 42 Dotazioni ecologiche e ambientali.....	37
Art. 43 Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali	38
TITOLO V DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO- CULTURALI	39
CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI	39
Art. 44 Risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali	39
CAPO II – TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE	40
Art. 45 Zone di tutela naturalistico	40
Art. 46 Zone di tutela agronaturalistica	41
Art. 47 Invasi ed alvei dei corsi d'acqua	44
Art. 48 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	45
Art. 49 Sistema forestale boschivo	49
CAPO III - TUTELA E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA	53
Art. 50 Unità di Paesaggio.....	53
Art. 51 Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs n.42/2004 e s.m.i.)	54
Art. 52 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	55
Art. 53 Viabilità panoramica	58
Art. 54 Crinali.....	59
Art. 55 Progetti di tutela recupero e valorizzazione.....	62
Art. 56 Alberi monumentali	62
CAPO IV - AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO - CULTURALI, TESTIMONIALI E ARCHEOLOGICHE	63

Art. 57	Aree ed elementi di interesse storico – culturali e testimoniali.....	63
Art. 58	Edifici di valore storico - architettonico.....	63
Art. 59	Elementi del paesaggio storico	63
Art. 60	Aree di interesse storico archeologico	64
TITOLO VI DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL'INQUINAMENTO		66
CAPO I - PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO		66
Art. 61	Protezione dal rischio geologico.....	66
Art. 62	Protezione dal rischio idraulico	71
Art. 63	Manutenzione idraulica e idrogeologica, pratiche agricole e gestione forestale nelle aree in dissesto	74
Art. 64	Prescrizioni per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS 267)	76
Art. 65	Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica	80
Art. 66	Prescrizioni di carattere geotecnico – sismico per le zone edificabili	81
CAPO II - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA		83
Art. 67	Obiettivi	83
Art. 68	Fasce di tutela fluviale	84
Art. 69	Manutenzione, regimazione e difesa idraulica, interventi di rinaturazione, pratiche agricole e gestione forestale	90
Art. 70	Opere pubbliche o di interesse pubblico.....	92
Art. 71	Disposizioni per la pianificazione urbanistica e per gli interventi edilizi	92
CAPO III - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA		94
Art. 72	Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura	94
CAPO IV- TUTELA DAL RUMORE E INQUINAMENTO LUMINOSO		98
Art. 73	Obiettivi di miglioramento del clima acustico.....	98
Art. 74	Disciplina della gestione del rumore ambientale	98
Art. 75	Disciplina della riduzione dell'inquinamento luminoso	99

CAPO V - TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE	100
<i>Art. 76</i> <i>Obiettivi di riduzione dell'esposizione a emissioni elettromagnetiche</i>	<i>100</i>
<i>Art. 77</i> <i>Localizzazione degli impianti per le emittenze radio e televisive..</i>	<i>100</i>
<i>Art. 78</i> <i>Impianti per le emittenze radio e televisive.....</i>	<i>100</i>
<i>Art. 79</i> <i>Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.....</i>	<i>101</i>
TITOLO VI MONITORAGGIO DEL PIANO.....	102
CAPO I - MONITORAGGIO DEL PIANO	102
<i>Art. 80</i> <i>Obiettivi e finalità</i>	<i>102</i>
<i>Art. 81</i> <i>Monitoraggio del livello di attuazione del Piano.....</i>	<i>102</i>
<i>Art. 82</i> <i>Monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano.....</i>	<i>102</i>
SCHEDE NORMATIVE	103
SCHEDA NORMATIVA N. 01.....	105
SCHEDA NORMATIVA N. 02.....	107
SCHEDA NORMATIVA N. 03.....	109
SCHEDA NORMATIVA N. 04.....	111
SCHEDA NORMATIVA N. 05.....	113
SCHEDA NORMATIVA N. 06.....	115
SCHEDA NORMATIVA N. 07.....	117
SCHEDA NORMATIVA N. 08.....	119
SCHEDA NORMATIVA N. 09.....	121

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OBIETTIVI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano Strutturale Comunale

1. Il Piano Strutturale Comunale, di seguito definito PSC, disciplina le trasformazioni fisiche e funzionali delle varie parti del territorio comunale e gli interventi pubblici e privati conseguenza delle esigenze espresse dalla popolazione presente sul territorio, in sintonia con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storici, culturali, ambientali, paesaggistici e naturali.
2. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito definito PTCP.
3. Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP, definendo le azioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti.
4. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il dimensionamento delle trasformazioni previste con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.
5. L'Amministrazione comunale assume come obiettivo prioritario la tutela e la salvaguardia del valore naturale, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del territorio e il miglioramento dello stato dell'ambiente, quali condizioni imprescindibili per lo sviluppo sostenibile dei sistemi insediativi e socio-economici.

Art. 2 Articolazione della tutela e dell'uso del territorio

1. Le presenti norme precisano gli interventi di trasformazione e tutela consentite nelle tavole di progetto, ne specificano gli strumenti e le modalità di attuazione, ne fissano i parametri, dettano le prescrizioni cui tali interventi devono attenersi.
2. I contenuti e le modalità attuative della disciplina urbanistica, in coerenza con i contenuti della LR 20/2000, si articolano nel Piano Strutturale Comunale (PSC), nel Piano Operativo Comunale (POC) e nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).
3. L'edificazione nelle varie parti del territorio comunale è soggetta alle leggi vigenti nazionali e regionali, agli strumenti di pianificazione sovraordinata, alla disciplina delle presenti norme, alle disposizioni del POC e del RUE e degli altri regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

CAPO II - DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Art. 3 Struttura organizzativa

1. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo del PSC. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità.
2. Il quadro conoscitivo, in coerenza con i compiti di ciascun livello di pianificazione, ha riguardo:
 - a) alle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociale;
 - b) agli aspetti fisici e morfologici;
 - c) ai valori paesaggistici, culturali e naturalistici;
 - d) ai sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale;
 - e) all'utilizzazione dei suoli ed allo stato della pianificazione;
 - f) alle prescrizioni e ai vincoli territoriali derivanti dalla normativa, dagli strumenti di pianificazione vigenti, da quelli in salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi.

Art. 4 Ricadute sulla pianificazione attuativa e sui piani di settore

1. I piani settoriali comunali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del PSC con gli approfondimenti relativi al loro specifico campo di interesse.

Art. 5 Modalità di elaborazione e aggiornamento

1. Il quadro conoscitivo è periodicamente aggiornato dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale e tale aggiornamento è formalizzato con delibera del Consiglio Comunale.
2. Al fine di elaborare il quadro conoscitivo, le amministrazioni operano ai sensi dell'art. 17 della LR 20/2000, provvedendo alle integrazioni, agli approfondimenti ed agli aggiornamenti ritenuti indispensabili.

CAPO III - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 6 Caratteri, contenuti e compiti del PSC

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC), in conformità ai contenuti LR 20/2000, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale del Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso. Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all'approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della LR 20/2000.
2. Il PSC in particolare:
 - a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
 - b) definisce, nell'osservanza del principio generale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della LR 20/2000, quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative insediative nell'ambito del territorio già urbanizzato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PTCP ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e) della LR 20/2000;
 - c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
 - d) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione;
 - e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
 - f) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dalla LR 20/2000 stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.
3. Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal Piano Operativo Comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC.

4. Il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati nonché a quanto stabilito dagli accordi territoriali.

Art. 7 VALSAT

5. Il Comune provvede, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria, permettendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi generali del Piano e alle caratteristiche del territorio comunale.
6. In coerenza con le valutazioni di cui al comma precedente gli strumenti di pianificazione perseguono l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.
7. Il Comune provvede inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi, con l'obiettivo di relazionare sull'evoluzione temporale delle caratteristiche ambientali e territoriali dell'ambito comunale e di rendere divulgabili i risultati del monitoraggio medesimo.

Art. 8 Caratteri, contenuti e compiti del POC

1. Il Piano Operativo Comunale (POC), in conformità ai contenuti della LR 20/2000, è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto attraverso più atti relativi a parti del territorio assoggettato a tale disciplina, formati in successione temporale nell'arco di validità del PSC in conformità alle previsioni del PSC, del quale non può modificarne i contenuti.
2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:
 - a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
 - b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
 - c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
 - d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;

- e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
 - f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.
- 3. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica i criteri di perequazione definiti dal PSC.
- 4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.
- 5. Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
- 6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 della LR 20/2000.
- 7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.
- 8. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:
 - a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
 - b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366.
- 9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della LR 20/2000.
- 10. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC può assegnare quote di edificabilità, nell'ambito del dimensionamento complessivo stabilito dal PSC, quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18 della LR 20/2000, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano, purché sia evidente la conformità alle prescrizioni, alle direttive e agli indirizzi del PSC.

11. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ivi previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.
12. L'individuazione delle nuove aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n. 447 del 1998.
13. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, per gli impianti di cogenerazione, per le cabine elettriche primarie.
14. La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

Art. 9 Caratteri, contenuti e compiti del RUE

1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), in conformità ai contenuti della LR 20/2000, contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.
2. La disciplina affidata al RUE è perfezionata attraverso un unico atto, esteso all'intero territorio di competenza, in conformità alle previsioni del PSC, e disciplina:
 - a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nei centri storici sia negli ambiti da riqualificare per le parti non soggette al POC;
 - c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive per le parti non soggette al POC;
 - d) gli interventi sui fabbricati e sulle attività esistenti all'interno degli ambiti per nuovi insediamenti e negli ambiti territoriali di insediamento e concentrazione dei Poli funzionali, sino alla perimetrazione delle aree di intervento da parte del POC.

3. Gli interventi di cui al comma precedente non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.
4. Il RUE contiene inoltre:
 - a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
 - b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 - c) le condizioni e le modalità della monetizzazione delle dotazioni territoriali, con particolare riferimento:
 1. alle diverse zone omogenee;
 2. ai casi di interventi edilizi diretti;
 3. ai casi di interventi edilizi soggetti a PUA;
 4. ai casi di mutamento di destinazione d'uso;

Il RUE specifica inoltre le dimensioni areali massime monetizzabili e definisce in quali casi la monetizzazione è subordinata a deliberazione assentiva della Giunta Comunale.
5. Il RUE è valido a tempo indeterminato.

Art. 10 Caratteri, contenuti e compiti dei PUA

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), in conformità ai contenuti della LR 20/2000, sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.
2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
 - a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
 - b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;
 - c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 - d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
 - f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. Inoltre il PUA può dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane previsti dal POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30 della LR 20/2000.
4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del PUA.
5. In sede di approvazione del PUA, l'atto deliberativo può assumere valore di permesso di costruire, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire. Le eventuali varianti al permesso di costruire, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.
6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PUA, è stipulata una apposita convenzione.
7. I PUA devono essere corredati da studio geologico - sismico ai sensi della Delibera Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, "Prime indicazioni applicative in merito al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 (Norme Tecniche per le Costruzioni)" e s.m.i.

CAPO IV - ELEMENTI COSTITUTIVI IL PSC

Art. 11 Elenco e tipi di elaborati

1. Il PSC è composto dai seguenti elaborati:

tipo elaborato	titolo	sigla identificativa
Quadro Conoscitivo	Sistema economico e sociale	QC
Quadro Conoscitivo	Sistema ambientale	QC
Quadro Conoscitivo	Sistema insediativo e della mobilità	QC
Relazione di progetto	Relazione illustrativa del progetto	REL
Norme	Norme Tecniche di Attuazione	NTA
Cartografia di progetto	Strategie di piano	01
Cartografia di progetto	Ambiti urbanistici	02
Cartografia di progetto	Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI	03a
Cartografia di progetto	Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – EMERGENZE CULTURALI, STORICHE E PAESAGGISTICHE	03b
Cartografia di progetto	Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – RISPETTI E LIMITI ALL'EDIFICABILITA' DEI SUOLI E ALLA TRASFORMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI	03c
Relazione di progetto	VALSAT / VAS – Rapporto ambientale	VAS

2. In caso di contrasto e di difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate antecedentemente al PSC, prevalgono le presenti Norme con i relativi elaborati grafici.
3. In caso di non corrispondenza tra la prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le prescrizioni normative.
4. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, prevalgono quelli in scala di maggiore dettaglio.

Art. 12 Relazioni di progetto

1. Il PSC contiene le seguenti Relazioni di progetto:
 - a) Relazione illustrativa del progetto, che illustra i contenuti progettuali del PSC e le ragioni delle scelte in esso contenute;
 - b) Relazione geologica che illustra l'assetto idrogeologico del territorio comunale ed evidenzia le problematiche connesse alla trasformazione del territorio;
 - c) VALSAT / VAS – Rapporto ambientale, che dimostra la sostenibilità del piano e individua le misure di mitigazione e compensazione nonché le modalità di monitoraggio;

Art. 13 Norme e relativi allegati

1. Il PSC è organizzato nei seguenti elaborati normativi:
 - a) Norme Tecniche di Attuazione, che specificano le modalità di trasformazione del territorio, le regole per la loro attuazione, gli indirizzi e le direttive al POC, al RUE e alla pianificazione comunale di settore;

Art. 14 Cartografia del PSC

1. La cartografia di progetto del PSC è organizzata secondo due tipi di elaborati:
 - a) Cartografia di progetto – Sintesi (CTS), che contiene le informazioni relative ad un tema di progetto estese a tutto il territorio comunale;
 - b) Cartografia di progetto – Gestione (CTG), che contiene le informazioni relative alle principali tutele, vincoli e limiti alla trasformabilità del territorio.

Art. 15 Carta unica del territorio

1. Il PSC recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative.

2. L'insieme delle indicazioni contenute nelle tavole della cartografia di progetto – Gestione (CTG) costituiscono la carta unica del territorio e sono l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatte salve le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti.
3. La carta unica del territorio è modificata con delibera del Consiglio Comunale, in caso di modifica dei vincoli e dei rispetti da parte di piani e leggi sovraordinate.

CAPO V - DEFINIZIONI

Art. 16 Ambito Territoriale

1. Il PSC, in conformità ai contenuti della LR 20/2000, delimita gli Ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP e delle indicazioni delle VALSAT.
2. I contenuti analitici di sintesi e gli indirizzi progettuali di ciascun Ambito Territoriale sono riportati all'interno degli elaborati di PSC.
3. Costituisce variante al PSC la modifica delle seguenti componenti caratterizzanti l'Ambito Territoriale:
 - a) condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni;
 - b) obiettivi funzionali, ambientali e morfologici;
 - c) dotazioni territoriali.

Art. 17 Indici urbanistici e funzioni ammesse

1. Il PSC, all'interno delle aree di trasformazione, utilizza gli indici urbanistici di seguito richiamati:
 - a) St = Superficie territoriale = per superficie territoriale si intende l'area di trasformazione, comprendente la superficie fondiaria e le relative aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) Sc = Superficie complessiva = per Superficie complessiva di un edificio si intende la somma delle superfici agibili e/o abitabili di tutti i piani fuori ed entro terra, così come definite nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio
2. E' compito del RUE dettagliare con maggior precisione la definizione degli indici urbanistici di cui al comma 1 e definire le modalità di calcolo degli stessi.
3. Gli indici urbanistici si applicano alle funzioni caratterizzanti l'Ambito Territoriale e le Aree potenzialmente idonee ad ospitare nuovi insediamenti.
4. Fatto salvo il massimo carico urbanistico ammesso, il POC può articolare le funzioni caratterizzanti con altre funzioni ammesse, previa verifica di compatibilità urbanistica e ambientale delle stesse.

CAPO VI - PRESCRIZIONI, DIRETTIVE E INDIRIZZI

Art. 18 Livelli di cogenza dei contenuti normativi

1. Coerentemente con la LR 20/2000, le previsioni del PSC si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare:
 - a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione del POC, del RUE e dei piani settoriali comunali, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle previsioni e nell'applicazione dei contenuti;
 - b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti del POC, del RUE e dei piani settoriali comunali;
 - c) per prescrizioni si intendono le disposizioni del PSC, predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 della LR 20/2000 e nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza del PSC stesso, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.
2. Le prescrizioni trovano piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.
3. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, il PSC definisce le condizioni che subordinano l'attuazione degli interventi di trasformazione alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilità.
4. I vincoli e le condizioni di cui al comma 3 sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal PSC ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal POC, che ne specifica le modalità di attuazione.

Art. 19 Prescrizioni del PSC: norme e contenuti cartografici

1. Hanno valore prescrittivo le disposizioni del PSC previste ai sensi dell'art. 11 della LR 20/2000 e quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlate:

tipo elaborato	titolo	sigla identificativa
Cartografia di progetto	Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI	03a
Cartografia di progetto	Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – EMERGENZE CULTURALI, STORICHE E PAESAGGISTICHE	03b
Cartografia di progetto	Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – RISPETTI E LIMITI ALL'EDIFICABILITA' DEI SUOLI E ALLA TRASFORMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI	03c

Art. 20 Direttive del PSC: norme e contenuti cartografici

1. Ha valore di direttiva quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlate:

tipo elaborato	titolo	sigla identificativa
Norme	Norme Tecniche di Attuazione	NTA
Cartografia di progetto	Strategie di piano	01
Cartografia di progetto	Ambiti urbanistici	02

Art. 21 Indirizzi del PSC: norme e contenuti cartografici

1. Ha valore di indirizzo quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlate:

tipo elaborato	titolo	sigla identificativa
Quadro Conoscitivo	Sistema economico e sociale	QC
Quadro Conoscitivo	Sistema ambientale	QC
Quadro Conoscitivo	Sistema insediativo e della mobilità	QC
Relazione di progetto	Relazione illustrativa del progetto	REL
Relazione di progetto	VALSAT / VAS – Rapporto ambientale	VAS

CAPO VII – ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 22 Bandi concorsuali

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 30 della LR 20/2000, il POC può attivare procedure concorsuali per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC.
2. I criteri di selezione delle proposte possono riguardare la capacità dell'intervento di soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC ed il raggiungimento di prestazioni quantitative e soluzioni tecniche degli edifici finalizzati all'edilizia sostenibile, al risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili.
3. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

Art. 23 Accordi territoriali

1. Il Comune, insieme ad altri Comuni e alla Provincia, può promuovere accordi territoriali per coordinare l'attuazione delle previsioni del PSC, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.
2. Gli accordi territoriali possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.
3. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla LR 20/2000, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.

Art. 24 Accordi con i privati

4. Il Comune può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

5. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della LR 20/2000.
6. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
7. Per quanto non disciplinato dalla LR 20/2000 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 25 Norme transitorie

1. Prima dell'approvazione del PSC si applica:
 - a) la vigente disciplina degli strumenti della pianificazione generale, ovvero subordinata, ovvero settoriale, per le parti non in contrasto con le previsioni del PSC.
2. Prima dell'adozione del POC, ovvero del RUE, ovvero della pianificazione subordinata, ovvero della pianificazione settoriale, in adeguamento al PSC approvato:
 - a) l'attuazione delle previsioni consentite ai sensi del previgente PRG e dei vigenti piani subordinati, piani settoriali, può procedere per le parti non in contrasto con le previsioni del PSC.

TITOLO II DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

CAPO I - AMBITI AGRICOLI

Art. 26 Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione

1. Nel territorio rurale, fatte salve le prioritarie esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali nonché delle testimonianze storiche e culturali, il PSC, in conformità ai contenuti del PTCP, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere lo sviluppo di un'agricoltura efficiente e vitale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni tipiche, e sostenibile sotto il profilo ambientale;
 - b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - c) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
 - d) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
 - e) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani;
 - f) incentivare interventi volti ad aumentare la fruizione ricreativa e didattica delle aree agricole.
2. Le attività agrituristiche dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente di settore (L.R. n. 26/1994 e L. 96/2006), con la trasformazione dei fabbricati rurali esistenti e non più utilizzati per attività agricole, nel rispetto degli indici fissati dalle norme urbanistiche per il territorio rurale.
3. Il PSC individua all'interno del territorio rurale le seguenti specificazioni degli ambiti rurali, che rappresentano un approfondimento di quanto contenuto nel PTCP e non in contrasto con lo stesso:
 - a) gli ambiti di valore naturale ed ambientale;
 - b) gli ambiti rurali di rilievo paesaggistico;
4. L'Amministrazione Comunale, con specifica variante del POC, può individuare all'interno del territorio rurale, così come negli altri ambiti territoriali e lateralmente alle infrastrutture per la mobilità, le aree per impianti di distribuzione dei carburanti. Inoltre il POC specifica e articola negli ambiti territoriali diversi dagli ambiti rurali le dotazioni territoriali e le aree per l'accessibilità e la sosta già individuate dal PSC.

5. L'Amministrazione Comunale inoltre, con specifiche varianti del POC, individua le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali, in conformità ai contenuti del PSC.
6. Compete al RUE disciplinare i seguenti interventi:
 - a) recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente;
 - b) nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi ove consentiti;
 - c) sistemazione delle aree di pertinenza;
 - d) realizzazione delle opere di mitigazione ambientale.
7. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura. In particolare le nuove costruzioni residenziali non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli sono incompatibili con le destinazioni d'uso degli ambiti rurali. Non sono altresì ammesse le nuove costruzioni per attività di trasformazione dei prodotti agricoli le quali andranno localizzate in aree appositamente individuate dal POC, fatte salve le esigenze di lavorazione e/o trasformazione delle produzioni locali laddove gli imprenditori agricoli non dispongono di strutture aziendali da riutilizzare, nel rispetto delle tutele e dei vincoli individuate dal PSC.
8. Il RUE deve dotarsi di idonea strumentazione che documenti i vincoli di inedificabilità conseguenti a cambi di destinazione d'uso di edifici originariamente connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa, di cui all'art. A-21 comma 3 della L.R. 20/2000.
9. Il PSC valorizza gli elementi significativi e costitutivi del paesaggio agrario quali edifici e manufatti, sistemazioni poderali, stradali e idrauliche, presenze arboree e detta per questi una adeguata tutela.
10. Il RUE provvede ad indicare dettagliatamente, per gli elementi aventi rilevanza sotto il profilo storico e paesaggistico richiamati dal PSC, le modalità progettuali da seguire per ottenere una mitigazione degli impatti, prevedendo, fra l'altro, la realizzazione di elaborati atti a consentire una verifica preventiva degli effetti delle trasformazioni sul paesaggio.
11. Il PSC individua gli edifici rurali esistenti di valore storico testimoniale e attribuisce agli stessi categorie di intervento atte a favorire la conservazione dei caratteri tipologici e architettonici originari.
12. Per questi edifici il RUE definisce limitazioni all'incremento del numero di unità immobiliari realizzabili con l'intervento di recupero e stabilisce le tecniche costruttive ed i materiali da utilizzarsi nel rispetto dei caratteri architettonici originali e degli indirizzi contenuti nel PTCP.

13. IL RUE definisce inoltre i parametri edilizi e paesaggistici che si dovranno rispettare nella realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo).
14. Il RUE infine disciplina i cambi di destinazione d'uso verso usi residenziali degli edifici non più destinati all'esercizio dell'attività agricola nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 15.
15. Possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso verso usi residenziali non connessi all'esercizio dell'attività agricola:
 - a) gli edifici abitativi connessi all'attività agricola;
 - b) gli edifici di valore architettonico - ambientale assoggettati a tutela;
 - c) gli edifici pertinenziali di complessi edilizi con funzione abitativa, anche non connessa all'attività agricola.
16. Il RUE specifica, nei limiti del precedente comma, le possibilità di cambio di destinazione d'uso verso usi residenziali, in modo da evitare lo snaturamento della tipologia edilizia in caso di edifici di valore e da contenere l'entità dei nuovi carichi urbanistici. Non è consentito il recupero a fini abitativi di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario o abusivo, nonché di proservizi.
17. All'interno degli Ambiti agricoli, nei limiti delle prescrizioni particolari, è ammessa la possibilità di destinare parte dei fabbricati rurali, ad attività di fattoria didattica, alla produzione di bioenergie, alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/ o vendita diretta dei prodotti agricoli.
18. Gli edifici di servizio all'attività agricola oggetto di aiuto finanziario sono soggetti a vincolo di destinazione decennale, ai sensi della L.R. n. 15/1997 art. 19.

Art. 27 Ambiti di valore naturale ed ambientale

1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dal PSC ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del PTCP
2. Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico - culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.
3. Negli Ambiti di valore naturale e ambientale è consentito lo svolgimento dell'attività agricola se ed in quanto compatibile con le finalità indicate e con le limitazioni di cui ai successivi commi. Sono altresì consentite le

attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca. Sono considerati non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di naturalizzazione:

- a) gli invasi ed alvei dei corsi d'acqua;
 - b) la rete ecologica del reticolo minore, limitatamente all'alveo del corso d'acqua.
4. Salvo diversa determinazione nei successivi commi del presente articolo:
- a) nelle aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco valgono le disposizioni del PTCP;
 - b) negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono consentite le attività e le trasformazioni di cui alle norme del PTCP;
 - c) nelle fasce di tutela fluviale sono consentite le attività e le trasformazioni di cui alle norme del PTCP.
5. L'attività agricola dovrà risultare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree. Saranno quindi vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi.
6. Nelle aree di valore naturale ed ambientale sono vietate le nuove edificazioni, salvo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività agricole, così come disciplinate nel RUE.
7. Il RUE provvede inoltre a disciplinare:
- a) il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, nel rispetto delle caratteristiche originarie;
 - b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Art. 28 Ambito rurali di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti rurali di rilievo paesaggistico sono le aree ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. In tale ambito gli interventi di trasformazione e le attività di utilizzazione del suolo saranno subordinati alla:
 - a) conservazione, valorizzazione e promozione dei caratteri di naturalità e degli elementi caratterizzanti la qualità paesaggistico - percettiva;
 - b) conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali,

dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;

c) salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

3. In tali ambiti viene perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. E' garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti).
4. Il PSC provvede ad individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione.
5. Il RUE provvede ad individuare le specie arboree ammissibili, con esclusione di quelle non autoctone, avuto riguardo alle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, stabilendo altresì i criteri di piantumazione.
6. Il RUE, inoltre, definisce gli interventi che favoriscono l'efficienza delle reti scolanti e contribuiscono alla conservazione e alla ricostituzione degli elementi atti a mantenere e ad arricchire la bio - diversità, attraverso la realizzazione delle reti ecologiche.
7. Oltre all'attività agricola sono ammesse attività di carattere ricreativo, turistico e culturale, purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico ed ambientale.
8. Riguardo alle attività agricole sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche. L'ubicazione all'interno di un Ambito agricolo di rilievo paesaggistico costituisce motivo di priorità per le aziende agricole ai fini della concessione di contributi atti a mitigare l'impatto ambientale delle coltivazioni.
10. Gli allevamenti zootecnici intensivi e non intensivi sono vietati negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua e nella rete ecologica del reticolo minore, limitatamente all'alveo del corso d'acqua.
11. All'interno del presente ambito agricolo l'installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche può avvenire solo in aree appositamente individuate e disciplinate da specifica variante di POC.
12. Il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il riuso del patrimonio edilizio esistente.
13. Il recupero degli edifici rurali storici esistenti dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie. Gli interventi di recupero dovranno essere inquadrati in un progetto unitario di valorizzazione di tutto il complesso insediativo, esteso alle aree di pertinenza e con specifica indicazione delle opere atte a garantire e a migliorare la qualità paesaggistica dell'intero contesto.

14. Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela del presente ambito agricolo si potranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura.

CAPO II – TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'HABITAT RURALE E DELLE CARATTERISTICHE PAESISTICHE

Art. 29 Disciplina riguardante la tutela e la conservazione dell'habitat rurale

1. I progetti relativi alla realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo) eventualmente ammessi nell'habitat rurale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni regolamentati dal RUE, devono documentare gli accorgimenti posti in atto per mitigare l'impatto ambientale e favorire un armonico inserimento nel paesaggio, attraverso una specifica lettura dei caratteri paesaggistici locali che ne evidenzia gli elementi più significativi e ponendo particolare attenzione ai punti di vista privilegiati.
2. Nel rispetto del comma 1, tutti gli interventi di realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo) ovvero di recupero non riguardanti solo modifiche interne devono essere rivolti alla tutela e conservazione dell'habitat rurale e delle caratteristiche paesistiche del contesto spazio-ambientale in cui sono collocati gli edifici.
3. Ogni intervento di recupero eventualmente ammesso dal RUE nell'habitat rurale che non riguardi solo modifiche interne deve essere inserito in un progetto di inquadramento unitario esteso a tutto il complesso insediativo e alle aree di pertinenza, con indicate tutte le modalità costruttive atte a garantire il rispetto dei valori paesaggistici dell'intorno.
4. Il RUE individua gli edifici incongrui con il contesto paesaggistico nel quale si collocano per caratteristiche tipologiche, formali, dimensionali, per materiali e colori impiegati, e ne incentiva la delocalizzazione, oppure il sistematico mascheramento e mimetizzazione.

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI E DEL TERRITORIO URBANIZZABILE

CAPO I – AMBITI URBANI

Art. 30 Individuazione degli insediamenti urbani e obiettivi della pianificazione

1. Il PSC delimita gli ambiti urbani del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP.
2. Il PSC in particolare individua i seguenti tipi di ambiti urbani:
 - a) centri storici;
 - b) ambiti urbani consolidati;
 - c) ambiti urbani di riqualificazione;
 - d) ambiti per nuovi insediamenti;
 - e) ambiti specializzati per attività produttive;

Art. 31 Centri storici

1. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed integrata dal PTCP, il PSC perimetra i centri storici presenti nel territorio comunale e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio.
2. Il PSC promuove le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei centri storici con le esigenze di rivalutazione e rifunzionalizzazione degli stessi, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico. Nei centri storici:
 - a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
 - c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi.
3. L'Amministrazione Comunale, attraverso il POC e il RUE coordina e specifica le previsioni del PSC e disciplina gli interventi diretti:
 - a) al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale dei centri storici;

- b) alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali;
 - c) alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.
4. Attraverso il POC, l'Amministrazione Comunale individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.
 5. Il PSC individua all'interno dei Centri storici, gli edifici di valore storico-architettonico da assoggettare a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo e definisce i principali indirizzi urbanistici relativamente ai servizi e alla rete commerciale.
 6. Compete al RUE la disciplina particolareggiata dei Centri storici, in coerenza con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del PSC.

Art. 32 Ambiti urbani consolidati

1. Il PSC delimita, all'interno del territorio urbanizzato, gli Ambiti urbani consolidati, che interessano le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.
2. All'interno degli Ambiti urbani consolidati il PSC persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.
3. Il RUE definisce gli interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché di cambio della destinazione d'uso, allo scopo di favorire la qualificazione funzionale ed edilizia degli insediamenti esistenti.

Art. 33 Ambiti urbani di riqualificazione

1. Il PSC individua gli Ambiti urbani di riqualificazione, quali parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
2. Il POC individua, all'interno degli Ambiti urbani di riqualificazione ed in conformità alle prescrizioni previste dal PSC, gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arco temporale di efficacia.

3. Il POC, inoltre, tenendo conto della fattibilità dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, può definire gli ambiti oggetto di un unico intervento attuativo.
4. Il RUE stabilisce per ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.
5. Il RUE inoltre definisce la disciplina degli insediamenti esistenti all'interno degli Ambiti urbani di riqualificazione, da applicarsi fino all'approvazione del POC relativo.
6. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA, ovvero attraverso i programmi di riqualificazione urbana predisposti ed approvati ai sensi del Titolo I della L.R. n. 19 del 1998, nei casi in cui le previsioni del POC non siano state definite attraverso le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30 della LR 20/2000.

Art. 34 Ambiti per nuovi insediamenti

1. Il PSC individua gli Ambiti per nuovi insediamenti del territorio comunale, che sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano.
2. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.
3. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.
4. Sino alla perimetrazione delle aree di intervento da parte del POC, il RUE disciplina le possibilità di trasformazione degli insediamenti esistenti e delle attività insediate all'interno degli Ambiti per nuovi insediamenti.

Art. 35 Ambiti specializzati per attività produttive

1. Il PSC individua gli Ambiti specializzati per attività produttive, che comprendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.
2. Il RUE disciplina gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti

tecnologici nelle aree produttive esistenti e nei loro complementi, che sono attuati attraverso intervento diretto.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

CAPO I - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 36 Viabilità

1. Il PSC recepisce l'assetto viabilistico contenuto nel PTCP e ne articola la gerarchia funzionale sia per le strade esistenti che per quelle di progetto.
2. Il POC e il RUE specificano la configurazione topografica, le caratteristiche tecniche e le fasce di rispetto della rete stradale e disciplinano le trasformazioni ammesse nelle fasce di rispetto stradale, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della strada.

Art. 37 Rete ciclabile e pedonale

1. Il PSC individua gli itinerari ciclabili e pedonali, esistenti e di progetto, e demanda al RUE la definizione delle caratteristiche funzionali, tecniche, di sicurezza e la conformazione precisa del tracciato.
2. La rete ciclabile e pedonale contenuta nel PSC ha valore indicativo, fermo restando il mantenimento degli obiettivi di collegamento e la connessione con gli itinerari ciclabili di valenza sovralocale.
3. In caso di realizzazione di un nuovo ponte o di ristrutturazione di ponti esistenti deve essere obbligatoriamente prevista la realizzazione di banchine ciclabili, anche se non sono già presenti le connessioni con i percorsi ciclabili.

CAPO II - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

Art. 38 Impianti tecnologici

1. Il PSC specifica le aree non idonee alla localizzazione degli impianti tecnologici di rilievo comunale e sovracomunale e definisce le fasce di rispetto e di ambientazione necessarie per gli impianti esistenti.
2. Il RUE individua all'interno del territorio comunale le zone per la localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del presente PSC.

Art. 39 Elettrodotti e relative fasce di rispetto

1. Il PSC individua il tracciato e le relative distanze di prima approssimazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica costruiti o autorizzati con tensione superiore a 15 kV, comunicati dai gestori delle linee con riferimento all'obiettivo di qualità di 3 T.
2. In fase attuativa è facoltà dell'attuatore richiedere al gestore della linea il calcolo delle fasce di rispetto, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia (DM 29/05/2008).
3. Per le cabine elettriche, sia primarie sia secondarie, i soggetti gestori devono garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 T in corrispondenza della recinzione delle cabine medesime.
4. All'interno delle fasce di rispetto e dei corridoi di fattibilità non sono consentite nuove costruzioni con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo uguale o superiore alle 4 ore giornaliere, nonché da adibire ad asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali. In mancanza del calcolo delle fasce di rispetto, la stessa prescrizione vale per le aree comprese nelle distanze di prima approssimazione.
5. Le distanze di prima approssimazione e i corridoi di fattibilità costituiscono dotazione ecologica e ambientale del territorio.
6. Il PSC recepisce, attraverso delibera di Consiglio Comunale, la riduzione delle distanze di prima approssimazione degli elettrodotti in seguito ad interventi che ne comportino la riduzione dei campi elettromagnetici e la loro eliminazione in seguito alla dismissione dell'elettrodotto medesimo.
7. Il PSC recepisce, attraverso delibera di Consiglio Comunale, la conversione dei corridoi di fattibilità in distanze di prima approssimazione, in seguito alla realizzazione dell'elettrodotto, sulla base di specifica comunicazione dell'ente gestore.

Art. 40 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto

1. Il PSC individua le aree cimiteriali presenti nel territorio comunale con la relativa fascia di rispetto.
2. Il RUE recepisce i contenuti del PSC e li coordina con l'assetto urbanistico complessivo.

CAPO III - DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 41 Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi

- 1 territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, articolati per bacini di utenza, in conformità con le dotazioni minime previste dalla LR 20/2000.
- 2 Il PSC provvede inoltre alla definizione di massima delle aree più idonee alla localizzazione delle strutture di interesse sovracomunale.
- 3 E' compito del POC:
 - a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie definite dalla LR 20/2000;
 - b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;
 - c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria validità.
 - d) determinare il fabbisogno di dotazioni per ciascun ambito territoriale, così come stabilito dall'art. A-22 al comma 3 della LR 20/2000.

Art. 42 Dotazioni ecologiche e ambientali

1. Le Dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Rientrano tra le Dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità del comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune al fine di ridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano.
3. Le Dotazioni ecologiche e ambientali perseguono le seguenti finalità:
 - a) garantire un migliore equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o

rilascio in falda o nella rete idrica superficiale per il ripascimento della falda e per soddisfare al principio di invarianza idraulica;

- b) preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani;
- c) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico;
- d) contenere i consumi di energia e di materie prime.

Art. 43 Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali

1. In conformità all'art. A26 della LR 20/2000, ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi l'ampliamento, la sopraelevazione di un manufatto esistente ed il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un aumento significativo del carico urbanistico, comporta l'onere:
 - a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dagli strumenti di pianificazione comunale;
 - b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
 - c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal piano;
 - d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1977.
2. Il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 è stabilito dal RUE, per le trasformazioni da attuare con intervento diretto, dal POC, per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione individuati dal PSC.

TITOLO V DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI

CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI

Art. 44 Risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali

1. Il paesaggio, inteso come risultato formale dell'interazione nel tempo di elementi naturali ed antropici, costituisce risorsa strategica per lo sviluppo del territorio. Il PSC promuove la valorizzazione del paesaggio, stabilendo azioni e comportamenti volti ad assicurare equilibrio tra aspetti paesaggistico-ambientali ed aspetti economici.
2. Il PSC, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, specifica i limiti e i vincoli agli stessi che derivano:
 - a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo;
 - b) dalle caratteristiche morfologiche, geologiche, idrogeologiche, idrologico-idrauliche e sismiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione;
 - c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale e di vulnerabilità delle risorse naturali.
3. La Cartografia di progetto del PSC contiene i vincoli, le tutele, i rispetti e i limiti alla trasformabilità dei suoli e dei fabbricati presenti sul territorio comunale e che presentano rilevanza cartografica.
4. I vincoli, le tutele, i rispetti e i limiti alla trasformabilità dei suoli e dei fabbricati che non sono rilevabili cartograficamente, ma che attengono a procedure e comportamenti, sono specificati all'interno delle presenti Norme. I vincoli e le condizioni presenti nella cartografia del PSC sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal PSC ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal POC e del RUE per le trasformazioni di reciproca competenza.
5. Con delibera dirigenziale possono essere modificate le delimitazioni contenute nelle tavole di PSC e le relative disposizioni normative a seguito ed in conformità ad avvenute modifiche alle leggi ed agli atti amministrativi vigenti, a nuove leggi, atti amministrativi e disposizioni delle autorità competenti, o a modifiche dello stato di fatto.

CAPO II – TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

Art. 45 Zone di tutela naturalistico

1. Le zone di tutela naturalistica, individuate graficamente nelle tavole P5a del PTCP, riguardano aree caratterizzate da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali e faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità, alle quali sono conferite finalità prioritarie di tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiversità, di valorizzazione del paesaggio e di ricerca scientifica, da attuarsi attraverso:

- a) il mantenimento e la ricostituzione delle componenti naturalistiche e degli equilibri naturali tra di esse;
- b) una controllata fruizione per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

Nelle aree ricadenti nelle zone di tutela naturalistica si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 2 e 3 e le direttive di cui al successivo comma 4.

2. Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente, ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000":

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri, attuati sulla base di specifici progetti;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette zone, quali percorsi e spazi di sosta. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista e attuata solamente ove vi sia compatibilità con le finalità di conservazione; sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si preveda la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d. gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente, sui manufatti edilizi esistenti non destinati all'agricoltura;
- e. i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione, nonché a funzioni didattiche, culturali e ricettive connesse con la fruizione collettiva delle zone;
- f. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili all' utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
- g. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;

- h. la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto al tredicesimo comma dell'articolo 38, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - i. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - l. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico venatorio provinciale;
 - m. le attività escursionistiche;
 - n. gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari;
 - o. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di manutenzione e di adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche del tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute dall'inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico, minimizzazione degli impatti e nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dei luoghi;
 - p. le opere pubbliche strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili nonché l'adeguamento di impianti idroelettrici di modesta entità esistenti che non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi;
 - q. interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati all'adeguamento tecnologico degli impianti ed al miglioramento dell'inserimento ambientale, previa verifica della non interferenza con gli elementi naturali presenti nell'area.
3. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali non autoctone.
4. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui all'art. 95 del PTCP.

Art. 46 Zone di tutela agronaturalistica

1. Le zone di tutela agronaturalistica, individuate cartograficamente nella tav. P5a del PTCP riguardano aree in cui le caratteristiche di naturalità convivono e si integrano con la presenza antropica, che si esplica principalmente nelle attività legate alla pratica dell'agricoltura. Gli interventi e le attività che vi possono essere esercitate, sono finalizzate alla conservazione e al ripristino, là dove necessario, delle componenti naturali e dei relativi equilibri, armonicamente coordinati con l'ordinaria utilizzazione agraria del suolo e con la possibilità di una fruizione dei luoghi a scopo escursionistico e ricreativo, comunque rispettosa delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche presenti in tali zone. Nelle zone di tutela agronaturalistica si applicano le prescrizioni dei successivi commi 2 e 3 e le direttive di cui ai successivi commi 4, 5, 6 e 7.
2. Nelle zone di tutela agronaturalistica sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti, ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000":

- a. gli interventi e attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
 - b. le opere, gli interventi e le reti tecnologiche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni locali e in generale a garantire una corretta dotazione di opere di urbanizzazione al servizio degli insediamenti che ricadano nelle zone di tutela agronaturalistica o ai margini della stessa;
 - c. attrezzare aree in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto, se previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - d. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti con possibilità di ampliamento fino ad un massimo del 20% del volume esistente, in quanto ammessi dagli strumenti urbanistici comunali; su tali edifici possono essere previsti, oltre agli usi rurali, di cui alla successiva lettera e), anche altri usi, ad eccezione delle attività produttive che per funzione e/o dimensione sono incompatibili con le finalità del presente articolo per tali edifici non è ammessa destinazione di zona diversa da quella agricola, con eccezione per le destinazioni già esistenti alla data di entrata in vigore delle norme di PTCP;
 - e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva, qualora di nuovo impianto, l'adeguamento nonché la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a quattro metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole multifunzionali di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale, ai sensi della legislazione vigente, e dei loro nuclei familiari. L'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla presente con le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali dei luoghi, nonché salvaguardare il profilo dei crinali e l'ambiente circostante;
 - f. la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera e) nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e morfologiche dei luoghi;
 - g. la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto al tredicesimo comma dell'articolo 38 del PTCP, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - h. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico venatorio provinciale;
 - l. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali previsioni relative a viabilità di rango provinciale, regionale o nazionale potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi;
 - m. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione, nonché di modesti ampliamenti delle attrezzature pubbliche esistenti, nel rispetto delle finalità di cui al 1° e 2° comma del presente articolo.
3. Nelle zone di tutela Agronaturalistica non possono in alcun caso essere consentiti, o previsti, l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi

geologici, mineralogici, botanici e faunistici nell'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque non tradizionalmente presenti in loco.

4. A tale scopo i Comuni possono individuare, in sede di formazione di PSC le attività ed i manufatti edilizi ritenuti incongrui con le caratteristiche delle zone di tutela Agronaturalistica, definendo le modalità di recupero, o l'eventuale trasferimento delle attività e dei relativi volumi al di fuori delle zone stesse, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 6 e con le direttive di cui all'Allegato 4 del PTCP.

5. Nelle zone di tutela agronaturalistica, sempre secondo le finalità previste nei precedenti commi, i Comuni possono inserire nei propri strumenti urbanistici previsioni relative anche alle funzioni di fruizione dei luoghi con finalità escursionistiche, ricreative e ricettive privilegiando il recupero di manufatti edilizi esistenti : l'inserimento negli strumenti urbanistici di tali previsioni è subordinato alla predisposizione di un apposito piano (programma o progetto) di valorizzazione ambientale con cui definire le condizioni d'ambiente e, di conseguenza, le caratteristiche dell'intervento per quanto attiene dimensionamento, fattibilità e sostenibilità, inserimento ambientale e bacino di riferimento dell'intervento stesso; il piano di valorizzazione ambientale sarà da sottoporre a specifico Accordo di Programma, con la Provincia (o altro strumento di concertazione istituzionale similare) se prevede strutture o attrezzature di nuovo impianto.

6. In sede di formazione di PSC negli insediamenti (centri e nuclei) ricadenti all'interno delle

zone di cui al presente articolo, i Comuni possono prevedere ambiti di nuovo insediamento o di completamento dell'esistente per funzioni prevalentemente residenziali e dotazioni territoriali destinate a soddisfare il fabbisogno della sola popolazione ivi residente a condizione che:

a) sia dimostrato che previsioni analoghe sono già esaurite o non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno stimato e sia dimostrato che non sono possibili soluzioni alternative;

b) le nuove destinazioni residenziali previste siano collocate in aree geologicamente classificate stabili, prive di rischio sotto l'aspetto idraulico e se esista la possibilità di allacciare gli scarichi dei reflui in pubbliche fognature dotate di sistemi di depurazione funzionanti e in grado di recepire le nuove quantità di detti reflui mantenendo inalterata l'efficacia degli impianti stessi;

c) siano rispettate le condizioni previste dal comma 8, lett. b),c) e d), nonché dal comma 9 dell'art. 42 del PTCP.

7. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui all'art. 95 del PTCP.

8. Nelle zone di cui al presente articolo, introdotte in aumento o in variazione rispetto a quelle del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale approvato con Del. G.R. 769 del 25/05/01999, sono fatte salve le previsioni inserite negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del PTCP relative al territorio urbanizzato od urbanizzabile.

Art. 47 Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

1. Il PSC tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale.

2. Le successive prescrizioni del presente articolo si applicano agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, così come individuati nelle tavole P5a del PTCP.

3. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 5, 6 e 7, nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 8 del precedente articolo 40, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;

b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali, comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storicoartistico, o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti di pianificazione comunali;

d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;

e) la realizzazione sui canali artificiali di pianura, con esclusione di quelli di interesse storico, di opere inerenti esigenze idrauliche, igieniche urbanistiche relative ad interventi di modificazione del tracciato, della sagoma, della morfologia;

f) la pubblica fruizione delle aree a fini escursionistici e naturalistici anche attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali.

4. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorizzazione preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

5. I Comuni, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo, provvedono a specificare l'individuazione e la

disciplina delle aree in merito alla loro tutela e valorizzazione nonchè alle attività e interventi ammessi in quanto compatibili con il miglioramento del regime idraulico e coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 5 del PTCP (Rete ecologica polivalente di livello provinciale).

Art. 48 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al precedente articolo e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il PSC persegue l'obiettivo di tutelare i caratteri naturali, storici, paesistici ed idraulico-territoriali che si sono consolidati ed affermati attorno ai laghi, bacini e corsi d'acqua.

2. Per i fini di cui al comma precedente le zone di tutela del presente articolo, sono così articolate:

a. zone di tutela assoluta;

b. zone di tutela ordinaria;

3. Nelle zone di tutela assoluta di cui alla lett. a) del precedente secondo comma sono ammesse esclusivamente:

a. l'utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 metri lineari;

b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni di opere di difesa idraulica e simili, nonchè l'attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

c. la pubblica fruizione delle aree a fini ricreativo-escursionistici e naturalistici, anche attraverso la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali;

d. l'attività estrattiva entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 104 del PTCP.

4. Nelle zone di tutela ordinaria di cui alla lettera b) del precedente secondo comma valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano ed idroviaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonchè impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) invasi ad usi plurimi;

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonchè quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

f) approdi, porti e attrezzature per la navigazione interna, nonchè gli insediamenti funzionali e collegati, purché ricompresi nel perimetro dell'area portuale, individuata negli strumenti di settore vigenti, nel rispetto delle disposizioni del Piano di Bacino;

g) aree attrezzabili per la balneazione;

h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma precedente non si applica alle strade e agli impianti ed opere di cui alle lettere b), d), e), g) ed h) dello stesso, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo i casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità di alternativa in conseguenza delle verifiche di cui al precedente quinto comma. Resta comunque ferma la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP, può localizzare:

- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli e comunque che non impedisca il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;
- e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente settimo comma.

8. Fermo restando quanto specificato ai commi 5, 6 e 7, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali;
- b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
- c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTCP;
- d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole multifunzionali ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana, e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 16 relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

g) l'attività estrattiva entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 104 del PTCP.

9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma otto, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dello stesso comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico, idraulico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua di cui al successivo art. 41 al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo sono vietate la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui alle lettere b) del precedente secondo comma, e fossero già insediati in data antecedente, la data di adozione del PTCP, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa l'acquisizione dei pareri necessari e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, l'Amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui alle lettere b) del precedente secondo comma, gli strumenti di pianificazione dei Comuni come meno di 5.000 abitanti possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico,

purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e siano armonicamente inseriti a livello paesaggistico e architettonico.

13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:

a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone;

b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'art. 27 della L. 865/71;

c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere dentro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;

d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere di precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);

g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un'ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

14. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al 2° comma del presente articolo, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

15. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente 2° comma gli interventi e le previsioni ricompresi nei seguenti casi:

a) gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR);

b) gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti Norme sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente PTCP;

c) gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle Norme del PTCP;

d) le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti Norme.

18. La realizzazione delle previsioni di cui al precedente comma 17, lettera d, in assenza di provvedimenti attuativi in atto, deve comunque risultare congruente con le finalità di qualità paesaggistico-ambientale del presente articolo, anche prevedendo ove necessario la realizzazione congiunta di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

Art. 49 Sistema forestale boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso le formazioni boschive del piano basale o submontano, le formazioni di conifere adulte, i rimboschimenti recenti, i castagneti da frutto abbandonati, le formazioni boschive con dominanza del Faggio ed i boschi misti governati a ceduo.

2. Il PTCP, attuando il comma 1, art. 10 del PTPR in recepimento del D.lgs 227/2001, specifica per il proprio territorio, e sottopone alle disposizioni del presente articolo le seguenti categorie di soprassuoli, individuate nelle tavole P5b:

a) Querceti submesofili ed altre latifoglie miste

b) Querceti xerofili

c) Formazioni igrofile ripariali o di versante

d) Castagneti da frutto abbandonati

e) Formazioni di Pino silvestre dominante o in boschi misti con latifoglie

f) Faggete

g) Formazioni miste di Abete bianco e Faggio

h) Rimboschimenti

i) Formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone.

Sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari meritevoli di tutela.

3. Il PTCP suddivide il territorio provinciale, ai fini di un corretto riequilibrio del sistema forestale e boschivo, nelle seguenti zone pedo-climatiche, rappresentate nelle tavole P5b del PTCP, caratterizzate da differente grado di boscosità:

- fascia planiziale, con grado di boscosità basso;
- fascia collinare e sub-montana, con grado di boscosità medio-alto;
- fascia montana, con grado di boscosità alto-molto alto.

4. Gli strumenti urbanistici comunali e gli strumenti di pianificazione e programmazione settoriali, per ciascuna zona pedoclimatica, si conformano ai seguenti indirizzi:

a) fascia planiziale: perseguire l'incremento delle aree forestali e boschive, in particolare negli ambiti del territorio rurale periurbano, negli elementi funzionali della rete ecologica e lungo le principali infrastrutture per la mobilità, allo scopo di migliorare la qualità dell'aria in quanto elemento strategico per la salute dei cittadini, per la sicurezza alimentare e per l'equilibrio climatico, inteso anche quale contributo locale agli obiettivi globali in attuazione del protocollo di Kyoto;

b) fascia collinare e submontana: incentivare il mantenimento delle attività agro-forestali e la gestione produttiva del territorio, preservando il valore ecosistemico dell'alternanza bosco-radura- campi coltivati funzionali alle produzioni tipiche di alta qualità, e preservando la funzione di tutela idrogeologica del bosco, ferme restando le prescrizioni di cui alle norme del PTCP;

c) Fascia montana: perseguire la tutela degli ecosistemi naturali e la lotta all'abbandono del territorio, quest'ultima soprattutto contrastando la colonizzazione delle radure da parte delle neoformazioni forestali, favorendo il ripristino delle coltivazioni agrarie ed forestalegno, all'offerta dei prodotti tipici e di alta qualità, alle attività escursionistiche e del tempo libero, alla valorizzazione energetica delle biomasse forestali.

5. In coerenza con gli indirizzi sopra enunciati, nei territori di cui alle lettere "b" e "c" del precedente comma 4, il PSC, individua, attraverso idonea documentazione e perizia a firma di un tecnico abilitato, i soprassuoli arbustivi ed arborei di neoformazione, ovvero insediatasi negli ultimi 15 anni in terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, ai fini della trasformazione del bosco di cui alla lettera f) del successivo comma 8.

6. Le tavole in scala 1:10.000 dell'Allegato n. 8 al Quadro Conoscitivo PTCP, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, rappresentano la totalità delle aree forestali, di cui fanno parte i terreni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo riportate nelle tavole P5b del PTCP. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede della delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali possono effettuare approfondimenti a scala di maggior dettaglio al fine di precisare l'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo. Le eventuali rettifiche dei perimetri che devono essere supportate da adeguate analisi svolte da tecnici abilitati in applicazione delle direttive regionali richiamate e delle disposizioni di cui al D.lgs 227/2001, non costituiscono difformità né variante al PTCP.

7. Nel sistema forestale e boschivo di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui all'art. 95 del PTCP.

8. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue gli obiettivi di cui al precedente comma 4, e pertanto sono ammessi esclusivamente, oltre agli interventi di cui ai successivi commi 9 e 10:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di

manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;

f. in relazione alle dinamiche di crescita incontrollata del bosco, anche in riferimento all'art. 4 del Dlgs 227/2001 e comunque con l'esclusione dei territori situati oltre i 1.500 m s.l.m. o aventi una pendenza superiore al 100 %, nelle frane attive e fatte salve più restrittive disposizioni di cui alla parte seconda delle presenti norme, è ammessa la trasformazione del bosco di neoformazione in favore del ripristino delle aree agricole, previ appositi atti amministrativi rilasciati dagli enti competenti.

9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dal presente Piano ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del PTCP, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano procedure di valutazione ambientale.

11. Negli interventi di cui ai commi 8, 9 e 10 dovrà essere assicurato che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale non alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

In particolare, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio

forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

12. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 10, e quello relativo agli interventi di cui alla lett. f) del precedente comma 8, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

13. Il PTCP individua la Fascia planiziale di cui alla lettera "a" del precedente comma 4, così come rappresentata nelle tavole contrassegnate dalla sigla P5b, quale ambito territoriale preferibile alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Tali interventi saranno effettuati prioritariamente nelle aree ed elementi funzionali della Rete Ecologica Provinciale attraverso la stipula di accordi territoriali, e dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione, secondo la seguente suddivisione come rappresentata nelle tavole P5b:

- a) bacino del fiume Secchia;
- b) bacino del torrente Crostolo;
- c) bacino del torrente Enza.

14. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dalla sigla P5a del PTCP, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 7 del presente articolo.

15. La Provincia di Reggio Emilia istituisce un Fondo provinciale destinato al rimboschimento compensativo degli interventi di cui ai precedenti commi comportanti il taglio del bosco. I titolari degli interventi, previo accordo con la Provincia, versano al Fondo provinciale una quota corrispondente al costo dell'intervento, da destinare al rimboschimento di aree prioritarie, ricadenti in ambito planiziale o in elementi della Rete ecologica provinciale.

CAPO III - TUTELA E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA

Art. 50 Unità di Paesaggio

6. Il PSC articola il territorio comunale in Unità di Paesaggio locali con caratteristiche paesistico territoriali e percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del paesaggio del territorio come elemento di identità sociale e ambientale e come risorsa per lo sviluppo, con particolare riferimento alla produzione di prodotti tipici.
7. Il PSC individua le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio, nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità, individuando, delimitando e catalogando i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici, attraverso la verifica e l'integrazione delle informazioni contenute nel PTCP, stabilendo gli obiettivi da perseguire e le prestazioni da assicurare in ciascuna di esse.
8. Il PSC assume le Unità di Paesaggio del PTCP quali quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione del POC, del RUE e di ogni strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela, e per la regolamentazione degli interventi di trasformazione del territorio, demandando al RUE la definizione delle modalità di valutazione e verifica degli effetti delle trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza.
9. In riferimento alle caratteristiche specifiche dei contesti paesistici interessati, la definizione progettuale delle trasformazioni promosse dallo strumento urbanistico è mirata al:
 - a) mantenimento e miglioramento delle componenti significative e delle loro reciproche relazioni, ottimizzandone la percezione;
 - b) riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e/o percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione;
 - c) introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o percettive capaci di arricchire e caratterizzare i contesti di appartenenza.
10. Gli Studi di impatto ambientale e gli studi per la procedura di verifica (screening), redatti in applicazione alle indicazioni della normativa nazionale e regionale sulla Valutazione di impatto ambientale, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con gli elementi fisici, biologici ed antropici caratterizzanti l'unità di paesaggio nella quale ricadono.
11. Le Unità di paesaggio e le Sub-unità di paesaggio costituiscono ambiti privilegiati di concertazione per la gestione di politiche territoriali intercomunali volte alla valorizzazione e alla messa a sistema delle risorse

paesistiche (naturalistiche – ambientali e storico-culturali) locali per il perseguimento della diversificazione e della qualificazione dell'offerta di fruizione del territorio. In particolare devono essere perseguiti il mantenimento, la tutela e la valorizzazione dei caratteri e degli elementi componenti distintivi dei valori ambientali, paesaggistici, storico testimoniali e percettivi di ciascuna Unità e Sub unità di paesaggio.

Art. 51 Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs n.42/2004 e s.m.i.)

1. Il PSC individua gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi del DLgs. n.42/2004 e s.m.i.:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non facenti parte dei beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
 - d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
2. Il PSC tutela le aree ai sensi del DLgs. n.42/2004 e s.m.i.:
 - a) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD n.1775/1933 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - b) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - c) i terreni coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art.2, commi 2 e 6, del DLgs. n.227/2001;
 - d) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - e) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR n.448/1976;
 - f) le zone di interesse archeologico.
3. Ai beni e alle aree indicate ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del DLgs. n.42/2004 e s.m.i., ad eccezione dei beni di cui al comma 2 lettera a) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione Emilia-Romagna.
4. Sono inoltre sottoposti alle disposizioni del DLgs. n.42/2004 e s.m.i. gli immobili e le aree oggetto dei seguenti provvedimenti:

- a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla L. n.776/1922;
- b) gli elenchi compilati ai sensi della L. n.1497/1939;
- c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della L. n.1497/1939;
- d) i provvedimenti di riconoscimento della zona di interesse archeologico emessi ai sensi della L. n.431/1985;
- e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del DLgs. n.490/1999;
- f) i provvedimenti di riconoscimento della zona di interesse archeologico emessi ai sensi del DLgs. n.490/1999.

Art. 52 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate graficamente nella tav. P5a del PTCP, sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. L'interesse paesaggistico-ambientale delle aree individuate è determinato dalla compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità.

2. Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi; tale finalità è da attuarsi attraverso una controllata gestione delle funzioni da sostenere e di quelle compatibili, nonché una particolare attenzione alla qualità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni. In dette zone, oltre a quanto stabilito nel presente comma, si applicano le prescrizioni dei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e le direttive di cui ai successivi commi 8, 9 e 10 ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000".

3. Nelle zone di cui al precedente primo comma, solo gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, nonché quelli provinciali, compresi quelli di settore, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP, possono effettuare previsioni in ordine a:

- a. attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

Gli strumenti di pianificazione regionali, o provinciali, compresi quelli di settore, possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, nelle zone in cui sia stato ritenuto che gli edifici esistenti non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma.

4. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti
a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle zone di cui al primo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del PTCP ed essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, fermo restando quanto specificato nei precedenti commi, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 del PTCP, comma 4 e comma 5 lett. b);
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle norme del PTCP per le ulteriori zone di tutela individuate dal PTCP;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente

connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché quanto specificatamente consentito dall'art. 16 relativamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

f. la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere di cui alle lettere d), e) ed f), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c), del nono comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali Piani regolarmente approvati.

7. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al primo comma gli interventi e le previsioni ricompresi nei seguenti casi:

a. gli interventi all'interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di adozione del PTPR);

b. gli interventi nelle aree urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscono territorio urbanizzato alla data di adozione delle presenti norme sulla base di provvedimenti urbanistici e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni del previgente PTCP;

c. gli interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione delle norme di PTCP;

d. le previsioni di urbanizzazione contenute negli strumenti di pianificazione comunali vigenti alla data di adozione delle presenti norme.

La realizzazione delle previsioni di cui alla precedente lettera d), in assenza di provvedimenti attuativi in atto, deve comunque risultare congruente con le finalità di qualità paesaggistico-ambientale del presente articolo, anche prevedendo ove necessario la realizzazione congiunta di opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

8. Nelle zone di cui al presente articolo, come perimetrate nella tav. P5a del PTCP, possono essere individuate da parte degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, di norma in sede di variante generale, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, diverse da quelle del quarto comma, oltre alle aree di cui al settimo comma, in conformità alle altre disposizioni del PTCP ed ove siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- a. si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti;
 - b. l'intervento sia localizzato in sostanziale continuità col territorio urbanizzato e sia sottoposto a PUA o intervento unitario convenzionato;
 - c. l'ubicazione dell'intervento sia compatibile con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;
 - d. siano introdotte disposizioni per un corretto inserimento di tali previsioni: l'intervento dovrà porre attenzione alle necessità di ricucitura dei margini urbani e di riqualificazione paesaggistica dei luoghi, integrarsi paesaggisticamente al contesto anche per quanto attiene la scelta dell'impianto insediativo, tipologie edilizie, uso di materiali, opere di finitura e colori, nonché sistemazioni delle aree pertinenziali;
9. Al fine di valutare gli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico e la coerenza con le disposizioni di cui al comma precedente è necessario che, in sede attuativa, la proposta di intervento sia corredata da:
- a) simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto;
 - b) previsione di eventuali opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia visive che ambientali).

Art. 53 Viabilità panoramica

1. Il PTCP individua la viabilità panoramica nella tav. P5a.
2. In sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili. L'individuazione della tav. P5a costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di varianti di adeguamento alle disposizioni del PTCP dovranno verificare ed integrare, al fine di assegnare in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.
3. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 2 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al PTCP stesso. Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi 3 e 4.
4. Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:
 - a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 20/2000 e s.m., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
 - b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere sopresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - c. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.
5. Devono essere promossi interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art. 54 Crinali

1. Il sistema dei crinali ed il sistema collinare riguardano sistemi che connotano paesaggisticamente, ciascuno con proprie specifiche caratterizzazioni, ampie porzioni del territorio provinciale. E' finalità del PSC la tutela delle componenti geologiche, morfologiche, vegetazionali, storico-insediative e delle loro reciproche interrelazioni che, nel loro insieme, definiscono la struttura e la caratterizzazione di tali sistemi di paesaggio.

2. Nei sistemi di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione e ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000", si applicano le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7, gli indirizzi di cui al successivo comma 8 e le direttive del comma 9.

3. Nei sistemi di cui al presente articolo la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, comprese fra quelle appresso indicate, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali. In assenza degli strumenti sopra richiamati tali opere sono soggette alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, la produzione idroelettrica e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche;
- f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma, non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, fermo restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5. Nelle aree ricadenti nel sistema dei crinali poste a quote superiori ai 1.200 metri s.l.m., limite storico dell'insediamento umano stabile, possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le attrezzature di cui al terzo comma, solamente:

- a. rifugi e bivacchi;
- b. strutture per l'alpeggio;

- c. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.
6. Nei sistemi di cui al presente articolo possono comunque essere previsti e consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le aree individuate dal PTPR, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori aree individuate dal PTCP;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali o interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole multifunzionali ed alle esigenze abitative di soggetti aventi requisiti di imprenditore agricolo professionale;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
 - f. la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
7. Le opere di cui alle lettere d), e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed ai piani di cultura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
8. Nei sistemi di cui al presente articolo gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale sono tenuti ad uniformarsi ai seguenti indirizzi:
- a. devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
 - b. gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato.

9. Nel sistema dei crinali di cui al presente articolo si applicano le direttive relative alle limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui all'art. 95 del PTCP.

10. Sui calanchi individuati nella tav. 1 dell'Allegato 6 del QC del PTCP, sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

La conservazione degli aspetti naturalistici paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone di tutela naturalistica e di tutela agronaturalista, nelle unità funzionali della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale di cui all'art. 5 del PTCP.

11. I crinali costituiscono strutture morfologiche del paesaggio collinare e montano di significativo interesse paesaggistico e su cui spesso si è attestata la matrice storica dell'insediamento. Nella tav. 1 dell'Allegato 6 del QC del PTCP sono individuati i crinali distinti in:

- a) crinali della dorsale appenninica;
- b) altri crinali principali;
- c) crinali secondari.

12. Al fine di salvaguardare il profilo, i coni di visuale ed i punti di vista dei crinali, in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al PTCP, i Comuni sono tenuti a recepire l'individuazione dei crinali della dorsale appenninica ed altri crinali principali, nonché a verificare ed integrare l'individuazione dei crinali secondari e ad approfondire la conoscenza circa le relazioni tra crinali e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio, attenendosi alle seguenti direttive, fatte salve le ulteriori disposizioni maggiormente limitative del PTCP:

- a) se la linea di crinale costituisce matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta, alle condizioni e nei limiti di cui al successivo comma 13, ad ordinare eventuali nuovi insediamenti;
- b) se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture ed insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici ed impianti o infrastrutture (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva.

13. Nei crinali di cui alle lettere a e b del precedente comma 11 e nei crinali minori integrati e verificati dai Comuni, come disposto dal precedente comma 12, la pianificazione comunale dovrà orientare le eventuali nuove previsioni e disciplinare gli interventi edilizi con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a) l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento, nonché gli interventi di nuova edificazione dovranno interessare aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore ed essere in sostanziale contiguità con gli insediamenti esistenti;
- b) andranno evitati sbancamenti del terreno che alterino le linee di crinale;
- c) andranno inoltre evitate la realizzazione di nuove infrastrutture stradali, con eccezione per le opere rientranti nelle infrastrutture per urbanizzazione degli insediamenti o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 14.

14. Lungo i crinali di cui al comma 11 è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale, quali:

- a. linee di comunicazione viaria;

- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati con le limitazioni di cui al comma successivo;
- e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

15. Sui crinali di cui alla lettera a) e b) del comma 11:

- a) la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili;
- b) la realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresa l'eolica) di cui all'art. 16 del PTCP è consentita ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000".

Art. 55 Progetti di tutela recupero e valorizzazione

- 1. Il PSC assume gli obiettivi definiti dai Progetti di tutela, recupero e valorizzazione nel territorio comunale individuati dal PTCP.
- 2. Il POC, il RUE e i piani di settore si conformano alle indicazioni dei Progetti di tutela, recupero e valorizzazione.

Art. 56 Alberi monumentali

- 3. Il PSC individua gli alberi monumentali ai sensi della legislazione regionale.
- 4. Gli strumenti di pianificazione generale e di settore definiscono le modalità di tutela e valorizzazione .

CAPO IV - AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO - CULTURALI, TESTIMONIALI E ARCHEOLOGICHE

Art. 57 Aree ed elementi di interesse storico – culturali e testimoniali

1. Il PSC tutela le seguenti aree ed elementi di interesse storico – culturali e testimoniali:
 - a) Edifici sottoposti a vincolo (DLgs 42/2004);
 - b) Edifici di valore storico - architettonico
 - c) Strade storiche
 - d) Aree di interesse storico archeologico
2. Ogni intervento di trasformazione del territorio si attua nel rispetto degli elementi di interesse storico-ambientale che lo caratterizzano, in conformità alle prescrizioni, alle direttive e agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel PTCP.
3. L'Amministrazione Comunale promuove la collaborazione con gli enti preposti, per attivare una specifica banca dati relativa ai beni di interesse culturale sottoposti per legge alle disposizioni del DLgs. N. 42/2004 e s.m. Il RUE recepisce, all'interno della propria cartografia, gli approfondimenti relativi ai beni di interesse culturale, definendo adeguate prescrizioni normative per la loro conservazione e valorizzazione.
4. Le modalità di salvaguardia e valorizzazione di tali elementi saranno ulteriormente specificate negli elaborati relativi del POC, del RUE e dei PUA che interessano tali elementi.

Art. 58 Edifici di valore storico - architettonico

1. Il PSC individua gli edifici di valore storico-architettonico e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.
2. E' compito del RUE articolare le categorie di intervento ammesse negli edifici storici e nelle emergenze storico – architettoniche, in particolare raccordando gli obiettivi di tutela alla esigenze di sicurezza antisismica.

Art. 59 Elementi del paesaggio storico

3. Il PSC promuove la tutela e la valorizzazione:
 - a) delle infrastrutture storiche del territorio rurale, che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali la viabilità storica extraurbana;
 - b) del sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche

- anche quando obliterato;
 - c) delle sistemazioni agrarie tradizionali,
 - d) dei complessi paleo - industriali
 - e) delle complessi agricoli storici
4. All'interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC possono essere previsti interventi di valorizzazione e conservazione delle infrastrutture storiche del territorio rurale individuate dal PSC.
 5. E' compito del RUE, anche in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, sottoporre a specifiche prescrizioni gli elementi del paesaggio storico individuati dal PSC, integrando tali elementi con la protezione di eventuali altre strutture non rilevate, ma che rivestono interesse storico-testimoniale quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.

Art. 60 Aree di interesse storico archeologico

1. Il PSC assume come interesse prioritario la protezione, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e di eventuali reperti, quali risorsa culturale e identitaria della comunità locale, in quanto testimonianza della storia e dell'evoluzione dell'insediamento.
2. Tutto il territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse archeologico. A tale proposito il PSC localizza puntualmente, mediante l'indicazione dei perimetri delle aree, i siti noti di interesse archeologico, oggetto di tutela; tale indicazione non è comunque esaustiva delle presenze archeologiche.
3. Ai sensi del DLgs. n.42/2004, chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
4. Qualunque ritrovamento di natura archeologica che avvenga nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri del presente articolo, appartiene allo Stato ed è soggetto alle forme di tutela di cui al DLgs. n.42/2004.
5. Nelle aree interessate dalla formazione di strumenti urbanistici attuativi o

da progetti per la realizzazione di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela di cui al comma 2 del presente articolo, dovranno essere eseguite, in accordo con la Soprintendenza, indagini archeologiche preventive volte a verificare l'eventuale presenza di siti di potenziale interesse.

6. L'Amministrazione Comunale promuove la collaborazione con il Ministero per i beni culturali e le attività culturali finalizzata alla redazione della "Carta delle potenzialità archeologiche". Il RUE recepisce all'interno della propria cartografia le segnalazioni relative alla presenza di beni archeologici, definendo adeguate prescrizioni normative per la loro conservazione e valorizzazione.

TITOLO VI DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL'INQUINAMENTO

CAPO I - PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO

Art. 61 Protezione dal rischio geologico

1. Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità: disposizioni da applicare alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto individuate negli elaborati cartografici come segue :
 - a) aree interessate da frane attive (fa): si intendono i corpi di frana (a1), compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco indicativamente degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo (a6);
 - b) aree interessate da frane quiescenti (fq): si intendono i corpi di frana (a2) che non hanno dato segni di attività indicativamente negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi (sb).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 365 del 11/12/2000, nelle aree interessate da frane attive (fa) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui al primo comma lettera a) è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui al comma 1 lett. a) e b) le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.
3. Nelle aree interessate da frane attive (fa) di cui al comma 1 lett. a) sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportino ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti dalla L.R. 31/2002, gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela, e quelli volti a mitigare

la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

4. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente secondo comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.

E' inoltre consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa, nonché il non aggravio di rischio idrogeologico sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Le norme di cui al presente comma e di cui ai precedenti 2° e 3° comma, si applicano anche alle aree confinanti per una profondità minima di 10 ml, che dovrà essere più dettagliatamente definita ed eventualmente estesa in sede degli strumenti urbanistici attuativi e di attuazione diretta, in funzione dell'estensione e dell'acclività della nicchia di frana, della presenza o meno di fenditure di tensione e/o gradini morfologici, da esaminarsi in un intorno del corpo di frana per una fascia con larghezza non inferiore a 50 ml quando la corda che sottende la nicchia di distacco della frana e/o l'accumulo della stessa è inferiore a 100 m; quando la corda sottesa, nicchia o accumulo è superiore a 100 m dovranno essere eseguite le disamine sopra descritte per una fascia con larghezza non inferiore a 100 m che circoscriva il processo di frana.

5. Nelle aree interessate da frane quiescenti (fq) di cui al comma 1 lett. b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma 7 non sono ammesse, di norma, nuove edificazioni.

In sede di RUE e POC, si potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona e sulla base di una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base

delle metodologie più attuali in coerenza con i criteri dettati al 3° e 4° comma dell'art. 56 delle Norme PTCP:

a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% del volume utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;

b) interventi di non rilevante estensione a completamento dei centri urbani, e solamente ove si dimostri:

1) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti;

2) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti ed in conformità alle altre disposizioni del presente Piano. Ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del PSC e sue varianti.

6. Nelle aree di fq di cui al comma 1 lett. b), oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, sono consentiti:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumenti di superficie e volume;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

c) la realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di

localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;

d) l'eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente quarto comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità;

e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio di nuove operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla legislazione vigente in materia, fatti salvi i casi di:

e1. attività che si configurino come operazioni di recupero ambientale;

e2. realizzazione e/o gestione di impianti di recupero (compresi gli impianti mobili), non soggetti alle procedure di valutazione ambientale, la cui attuazione non comporti movimentazione di materiali tale da alterare in modo significativo l'originario profilo geomorfologico. In particolare è vietata la costruzione di manufatti interrati. La possibilità di stoccaggio di materiali e la eventuale realizzazione di manufatti fuori terra sarà valutata dall'Autorità competente, anche in base alle risultanze dello studio di compatibilità complessiva di tipo geologico-tecnico e sismico volto a dimostrare l'ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

f) in conformità alla Direttiva n. 1 del PAI, è consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs.

152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal decreto stesso) alla data di entrata in vigore del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione (o iscrizione) può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come definiti dal citato decreto.

7. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al precedente primo comma lettera b), già interessate da insediamenti urbani esistenti, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti Norme, che risultino ammissibili qualora la verifica complessiva di tipo geologico-tecnico, redatta con le modalità e contenuti di cui al comma 4 art. 56 delle Norme di PTCP, ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.
8. Il RUE definisce idonee discipline di contrasto al rischio idrogeologico attenendosi alle ulteriori seguenti disposizioni:
 - a) in prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate, ad assetto subverticale, e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese;
 - b) in presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati, dei sistemi di frattura, giunti, delle scarpate sottese.
9. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988, nonché alla normativa vigente in materia sismica DM 14/01/2008, DAL 112/2007, LR 19/2008, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

10. Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità: disposizioni da applicare alle zone caratterizzate da potenziale instabilità:
- a) coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi s.l., depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti, anche in sito, fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso, piccole frane superficiali, ecc. conoidi di deiezione;
 - b) frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti;
 - c) zone interessate da marcati fenomeni erosivi (di piede, di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.).
11. In tali zone valgono le medesime disposizioni in tema di frane quiescenti di cui ai commi 5, 6, 7. Resta facoltà del Comune, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, di interessare tali zone da limitate previsioni di opere ed interventi di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e sulla base di una approfondita verifica della ininfluenza rispetto alle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità. Dovranno, inoltre, essere esplicitate le eventuali opere necessarie per la stabilizzazione dei terreni, già effettuate o programmate. Tale analisi sarà effettuata sulla base delle metodologie definite dalla normativa vigente in materia tecnico geologica e sismica ed in coerenza con i contenuti della Del.G.R. n. 126/2002.

Art. 62 Protezione dal rischio idraulico

1. Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico: disposizioni da applicare alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico:
- a) Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - b) Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - c) Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, e trasporto di massa sui conoidi:
 - d) Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette, o parzialmente protette, da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata e elevata),
 - e) Cn, aree di conoidi inattive, non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata),

2. Qualora alle delimitazioni di cui al comma 1 del presente articolo si sovrapponevano le perimetrazioni delle Fasce Fluviali, si intendono prevalenti, in termini di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo, le norme sulle Fasce Fluviali di cui ai precedenti articoli del presente titolo VI°.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 365 del 11/12/2000, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti dalla L.R. 31/2002;
 - c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - e) i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - i) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

- j) in conformità alla Direttiva n. 1 del PAI, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dal citato decreto) alla data di entrata in vigore del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione (o iscrizione) può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di bonifica e ripristino ambientale del sito, così come definite dal suddetto decreto.
4. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti:
- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumenti di superficie e volume;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - d) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino.
5. Nelle aree Em e nelle aree Ca e Cn, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 365/2000, sono da eseguire e rispettare gli indirizzi di seguito esposti:
- Gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento dell'officiosità idraulica del territorio e la mitigazione degli effetti correlati all'incremento di impermeabilizzazione mediante idonee ed adeguate opere idrauliche di compensazione.
 - Le modifiche morfologiche dei luoghi non devono determinare condizioni che limitino le possibilità dei deflussi idrici superficiali ma bensì agevolare gli

stessi, evitare variazioni, non regolamentate o compensate, delle sezioni di deflusso dei corpi idrici.

- Gli insediamenti produttivi e manufatti connessi alle attività agricole, tutte le attività di stoccaggio, anche temporaneo, di materiali e/o sostanze potenzialmente inquinanti, impianti di smaltimento e/o trattamento rifiuti, impianti di produzione e/o distribuzione energia elettrica, dovranno essere corredati di presidi che ne garantiscono la sicurezza idraulica.
- Devono essere garantite l'efficienza e funzionalità delle opere di difesa idraulica esistenti ed il loro stato di conservazione e perseguire obiettivi di loro miglioramento.
- Devono essere rispettate quote altimetriche di sicurezza in rapporto ai fenomeni di esondabilità attesa ed in particolare una quota minima del pavimento del piano terra con sopraelevazione almeno pari a 0,50 m dal piano di campagna naturale.
- La realizzazione di interrati e seminterrati è subordinata alla realizzazione di presidi idraulici, sia statici che dinamici, che ne garantiscono la loro non allagabilità.
- Evitare interferenze negative con il regime delle falde idriche, relativamente alle opere in sotterraneo.

Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati alla verifica tecnica di cui al precedente articolo 61 comma 9.

Art. 63 Manutenzione idraulica e idrogeologica, pratiche agricole e gestione forestale nelle aree in dissesto

1. Il presente Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio; in particolare di mantenere:
 - a) in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena;
 - b) in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;
 - c) in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica e di garantire: la funzionalità degli ecosistemi; la tutela della continuità ecologica; la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone.
2. Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al mantenimento di

condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. In particolare privilegiano il ripristino di boschi, la ricostituzione di boschi degradati e di zone umide, i reimpianti, il cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde. Sono inoltre effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni e le caratteristiche naturali degli ecosistemi e quelle paesistico-ambientali proprie dell'ambito di intervento.

3. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese fino a 5 metri.
4. Nella definizione di Programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale sono considerati prioritari interventi finalizzati a:
 - a) migliorare il patrimonio forestale esistente;
 - b) governare l'instaurarsi delle successioni naturali in atto nei terreni abbandonati dall'agricoltura e garantire l'equilibrio bosco-radura nelle aree ad alto grado di boscosità;
 - c) monitorare e controllare le successioni naturali al fine di evitare condizioni di dissesto conseguenti all'abbandono;
 - d) gestire e realizzare le adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali;
 - e) incrementare la forestazione naturalistica lungo le aste fluviali;
 - f) mantenere una opportuna copertura erbacea nelle colture specializzate collinari (viticoltura e frutticoltura);
 - g) realizzare interventi coordinati di tipo estensivo (forestazione ed inerbimenti) a completamento di opere o interventi di tipo intensivo;
 - h) realizzare interventi intensivi, ove possibile, attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - i) conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, anche mediante azioni di natura agro-ambientale e forestale.
5. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, gli Enti competenti adottano i criteri e gli indirizzi di

buona pratica agricola, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena, attraverso una valorizzazione della realtà agricola diffusa sul territorio, in particolare per la difesa idraulica e idrogeologica, anche alla luce delle Linee guida di cui all'Allegato 12 alle Norme di PTCP.

Art. 64 Prescrizioni per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS 267)

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione:

a) ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;

b) ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

c) ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;

d) ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

Nelle aree di cui al presente comma deve essere predisposto dall'Autorità competente un sistema di monitoraggio per una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate. Le limitazioni

d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della L 445 del 9/7/1908, e della L 61 del 30/03/1998, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

2. Nelle aree indicate come ZONA 1 di cui al precedente comma sono esclusivamente consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;

c) le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;

e) gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

f) gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;

g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Relativamente agli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

3. Nelle aree indicate come ZONA 2 sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 31/2002;
- b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c) la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- d) gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

4. Nelle aree perimetrate come ZONA I, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come dalla L.R.31/2002, senza aumento di superficie o volume;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- d) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non

concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.

e) gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

f) gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

5. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.
6. Gli Enti proprietari delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato procedono, qualora non abbiano già provveduto, agli approfondimenti conoscitivi e progettuali per la definizione degli interventi atti alla mitigazione del rischio presente.

Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

- a) le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
- b) le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
- c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- d) le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.

La Provincia, di concerto con gli enti competenti, provvederà ad aggiornare ed integrare l'elenco delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato ed a trasmetterlo all'Autorità di bacino del Fiume Po.

- 7. Gli interventi di utilizzo delle aree forestali e le lavorazioni agricole ricadenti nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS 267) devono essere autorizzati e condotti come prescritto per le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

Art. 65 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

- 1. La “Carta delle aree suscettibili di effetti locali” (tav.P1.6 del PSC) ha l'obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti dei Comuni in materia, definendo gli scenari di pericolosità sismica locale, identificando le parti di territorio suscettibili di ~~effetti di sito e di altri tipi di effetti~~ locali, in coerenza con la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia.
- 2. Il presente Piano prevede tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale. Le indagini effettuate, per il livello di approfondimento in capo al PSC, nella Relazione Geologica Sismica che indica il livello di approfondimento eseguito, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, lo studio geologico-sismico corredato da una Cartografia di microzonazione sismica semplificata, costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento

di cui agli Allegati alla Del.A.L. n.112/2007 “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”.

3. Il PSC, in coerenza degli esiti delle valutazioni operate nello studio geologico sismico, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, fornisce per gli ambiti di trasformazione con apposite schede d'ambito, prescrizioni e indirizzi necessari alla progettazione degli strumenti urbanistici comunali (POC e RUE) ai quali compete la disciplina attuativa delle trasformazioni del territorio considerato.
4. Le indagini realizzate negli approfondimenti comunali possono fornire anche indicazioni per la scelta localizzativa degli edifici, loro tipologia e per la progettazione preliminare degli interventi. Restano ferme le indagini e gli studi integrativi richiesti per la progettazione e la realizzazione delle opere.
5. Per l'attuazione degli interventi relativi agli ambiti di cui alle schede allegate alle Norme del PSC, si dovrà ottemperare alle prescrizioni specifiche inserite nelle schede di microzonazione sismica contenute nelle schede di analisi di fattibilità geologica – azione sismica degli ambiti e nella Valsat e che in sede di POC vengano definiti, in riferimento ai livelli di pericolosità sismica locale, di cui a specifico elaborato, i livelli di vulnerabilità ed esposizione urbana nonché di rischio d'ambito, dettandone le più opportune norme di prevenzione antisismica urbanistica. Tali norme saranno indicativamente basate sui seguenti parametri: altezza massima periodo fondamentale edifici, utilizzazione territoriale e fondiaria, distanze: tra edifici e da confini stradali, larghezza stradale, dotazioni, geometrie e logistica di parcheggi e di verde, geometrie di tali spazi pubblici, caratteristiche costruttive e logistiche delle infrastrutture a rete.
6. Altri aspetti relativi all'approfondimento di analisi delle problematiche sismiche, di verifica di fattibilità e di specificazione di modalità di intervento dovranno essere oggetto di elaborazioni tecniche da sviluppare nell'ambito del POC.

Art. 66 Prescrizioni di carattere geotecnico – sismico per le zone edificabili

1. *Prescrizioni d'intervento per le zone edificabili – Aspetti Geotecnici*

Negli ambiti di cui al presente comma, nella successiva fase di progettazione esecutiva degli interventi previsti, si dovrà:

- provvedere ad un idoneo approfondimento geognostico al fine di determinare la resistenza dei terreni agli stati limite
- definire le tipologie fondali e le profondità adottabili, nonché verificare i cedimenti assoluti differenziali e le relative distorsioni,
- effettuare analisi di valutazione delle condizioni di stabilità dei versanti nello stato di fatto e di progetto.

Le risultanze di tali approfondimenti dovranno essere contenute in una apposita Relazione Geologico-Geotecnica-Analisi Sismica, elaborata ai sensi delle norme vigenti, D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008.

2. *Prescrizioni d'intervento per le zone edificabili – Aspetti Sismici*

Gli ambiti di cui al presente comma, dal punto di vista sismico, sono stati analizzati da apposito Studio di Microzonazione Sismica (MZS – II livello di approfondimento), allegato al PSC, come previsto dalla DAL 112/2007 della RER.

Nello studio sopra detto, al quale si rimanda, sono altresì individuati gli ambiti per i quali necessitano approfondimenti del III livello, di cui al DAL 112/2007 della RER, compresi gli edifici di interesse strategico di cui alla DG 1661/2009 RER.

Lo studio sopra detto non esenta comunque da eseguire, nella fase di progettazione esecutiva degli interventi, le opportune indagini e studi dal punto di vista sismico e geotecnico richiesti dalle norme vigenti.

Tali analisi devono essere finalizzate alla valutazione:

- del rischio di cedimenti permanenti post sismici,
- della suscettività a fenomeni di liquefazione,
- dei potenziali addensamenti in caso di terremoto anche per potenziale liquefacibilità di sottili strati sabbiosi saturi.

Qualora le caratteristiche litologiche e la soggiacenza della falda idrica portino all'esclusione di rischi di liquefacibilità, il rapporto tecnico dovrà comunque esporre e motivare l'assenza di detto potenziale rischio.

CAPO II - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Art. 67 Obiettivi

1. Il PTCP promuove su tutto il territorio provinciale il principio dell'invarianza idraulica e favorisce gli interventi che affrontano la problematica nella trasformazione urbanistica, per compensare gli effetti idraulici dell'impermeabilizzazione del suolo e della conseguente riduzione del tempo di corrivazione e aumento delle portate dei corsi d'acqua, in linea anche con quanto disposto dall'Autorità di bacino del fiume Po.
2. In linea generale, ferme restando le prescrizioni di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523, il Piano dispone che, nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali generali o attuativi, sia redatto uno studio sugli impatti idraulici generati, per gli ambiti tributari, agli effetti scolanti di corsi d'acqua gestiti da Regione, Consorzi di Bonifica o AIPO. I risultati di tale analisi, se condivisi dai competenti Enti in materia idraulica, potranno portare all'applicazione delle misure di cui alle lett. a) e b) del successivo comma 3.
3. Nei territori che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, individuate dai Comuni e, comunque, per quelle già censite dallo Studio dell'Autorità di Bacino "Sottoprogetto SP 1.4 - Rete idrografica minore naturale e artificiale", nonché dal PTCP "Aree storicamente inondate dal 1936 al 2006", di cui all'Allegato 6 del QC, i Comuni, nell'ambito della elaborazione del PSC, insieme ai soggetti gestori che operano in ambito di bacino scolante, ai fini di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua e al fine della corretta gestione del rischio idraulico, prescrivono:
 - a) per gli ambiti di nuova urbanizzazione e per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione idraulica e/o l'adozione di ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita da collocarsi in ciascuna area di intervento a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore. Tali prescrizioni valgono per ogni intervento che determini una trasformazione delle condizioni preesistenti del sito sia in termini di morfologia che di permeabilità delle superfici;
 - b) per gli ambiti di riqualificazione di aree urbane già edificate, l'applicazione del principio dell'attenuazione idraulica, attraverso la riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, applicando una serie di interventi, sia di assetto dell'edificio o area oggetto di ristrutturazione, sia di manufatti idraulici o accorgimenti edilizi, in grado di ridurre la portata scaricata al recapito prodotta prima dell'intervento.

4. Gli impatti idraulici e le misure concrete di attuazione dei suddetti obiettivi dovranno essere analizzati nei rapporti per la valutazione ambientale o verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici e dei progetti di nuove urbanizzazioni o infrastrutture per la mobilità, in particolar modo per i territori soggetti a criticità idraulica (Allegato 6 del QC del PTCP).
5. La Provincia si impegna a realizzare un'analisi di area vasta sull'intero territorio provinciale finalizzata all'acquisizione di dati, al censimento e alla restituzione delle informazioni relative alla localizzazione delle aree soggette a criticità idraulica, attingendo anche a studi già promossi dai Comuni e dagli Enti competenti in materia idraulica.

Art. 68 Fasce di tutela fluviale

1. Fascia di deflusso della piena – Fascia A, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatto salvo quanto specificatamente ammesso dai successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come definiti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recupero ambientale;
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, fatto salvo quanto ammesso dal comma 3.
3. Sono per contro consentiti:
- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.
 - h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito dalla legislazione vigente;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi della legislazione vigente (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dalla legislazione) alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione od iscrizione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del D.Lgs.22/1997.

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
6. Fascia di esondazione – Fascia B, il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
7. Nella Fascia B sono vietati:
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recupero ambientale;

- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
8. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3:
- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NTA del PAI;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 38 bis delle NTA del PAI.
9. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
10. Area di inondazione per piena catastrofica – Fascia C, il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione ove occorra e in accordo con gli Enti competenti, ai sensi della L

225 del 24/02/1992 e della L.R. 01/2005, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del PTCP. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

11. Il PSC ed il RUE recepiscono in cartografia il PTCP che indica con apposito segno grafico nelle tavole P7 del PTCP, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche o le azioni programmate per la difesa del territorio. Allorché detti interventi saranno realizzati, il limite della Fascia B si intenderà coincidente con il tracciato dell'opera idraulica eseguita.
12. Nei territori ubicati in fascia C, ricompresi tra il "limite della Fascia C" stessa ed il "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole P7 del PTCP, nei quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi della L. 183/1989, al fine di minimizzare le condizioni di rischio, ai applicano, fino alla avvenuta realizzazione delle opere o delle azioni di mitigazione, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, fatto salvo quanto altro previsto dalla L. 365/2000.
13. Qualora nella tav. P7 del PTCP, nel PSC e nel RUE siano rappresentati sia il suddetto "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C", sia il "limite della Fascia B", cioè con valutazione idraulica condotta nell'ambito del presente Piano, in tale porzione di territorio, i Comuni sono tenuti ad applicare, fino alla avvenuta realizzazione delle opere o azioni idrauliche di difesa del territorio, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B. Tale disposizione non si applica al caso in cui il "limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C" sia esterno alla Fascia B esistente.
14. I futuri aggiornamenti delle Fasce B di progetto, mediante variante al PTCP, prevederanno l'ubicazione del limite di progetto per le sole categorie con richiesta di protezione elevata e molto elevata, alle quali corrispondono rispettivamente:
 - a) Aree a richiesta di protezione elevata: territorio urbanizzato, aree industriali e commerciali, reti stradali e ferrovie, discariche per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento di compostaggio/inceneritori, aree campeggio, impianti di depurazione;
 - b) Aree con richiesta di protezione molto elevata: siti industriali a rischio, aeroporti, discariche per rifiuti pericolosi.
15. Gli interventi di nuova costruzione ricadenti in detta fascia C devono essere comunicati, a carico degli attuatori, all'Ente gestore dei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del territorio. Tale comunicazione deve contenere un estratto planimetrico in scala 1:10000 con l'ubicazione dell'intervento ed una indicazione previsionale della presenza di popolazione suddivisa in tre categorie: possibili residenti, possibili lavoratori e possibili avventori. Tale previsione di stazionamento di popolazione deve essere fatta seguendo il

principio di massima cautela. Nelle aree all'interno della fascia C sono da eseguire e rispettare gli indirizzi di cui al successivo comma.

16. Sono da eseguire e rispettare gli indirizzi di seguito esposti:

- Gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento dell'efficienza idraulica del territorio e la mitigazione degli effetti correlati all'incremento di impermeabilizzazione mediante idonee ed adeguate opere idrauliche di compensazione.
- Le modifiche morfologiche dei luoghi non devono determinare condizioni che limitino le possibilità dei deflussi idrici superficiali ma bensì agevolare gli stessi, evitare variazioni, non regolamentate o compensate, delle sezioni di deflusso dei corpi idrici.
- Gli insediamenti produttivi e manufatti connessi alle attività agricole, tutte le attività di stoccaggio, anche temporaneo, di materiali e/o sostanze potenzialmente inquinanti, impianti di smaltimento e/o trattamento rifiuti, impianti di produzione e/o distribuzione energia elettrica, dovranno essere corredati di presidi che ne garantiscono la sicurezza idraulica.
- Devono essere garantite l'efficienza e funzionalità delle opere di difesa idraulica esistenti ed il loro stato di conservazione e perseguire obiettivi di loro miglioramento.
- Devono essere rispettate quote altimetriche di sicurezza in rapporto ai fenomeni di esondabilità attesa ed in particolare una quota minima del pavimento del piano terra con sopraelevazione almeno pari a 0,50 m dal piano di campagna naturale.
- La realizzazione di interrati e seminterrati è subordinata alla realizzazione di presidi idraulici, sia statici che dinamici, che ne garantiscono la loro non allagabilità.
- Evitare interferenze negative con il regime delle falde idriche, relativamente alle opere in sotterraneo.

17. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali: il presente Piano, in recepimento del PAI assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A tal fine si rende necessario che le Regioni provvedano a trasmettere le risultanze delle attività di ricognizione, anche catastale, del demanio dei corsi d'acqua interessati dal presente Piano, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, comprensive di scadenza, agli Enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

18. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 37/1994, a partire dalla data di approvazione del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

19. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della suddetta legge, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale

diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione devono essere redatti in coerenza all'art. 32 comma 4 delle NTA del PAI.

Art. 69 Manutenzione, regimazione e difesa idraulica, interventi di rinaturazione, pratiche agricole e gestione forestale

1. Il PTCP, il PSC ed il RUE condividono l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici secondo le disposizioni di cui all'art. 5 delle Norme PTCP per l'attuazione della Rete Ecologica polivalente; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.
2. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25/07/1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
3. I criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali sono contenuti nella Direttiva tecnica dell'Autorità di bacino, che si intendono in questa sede richiamate, con particolare riferimento per quanto riguarda le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo.
4. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre, che dovranno comunque essere commisurate alle effettive condizioni di rischio. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.
5. Nelle Fasce A e B sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione e la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona

attraverso interventi di rinaturazione ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 delle Norme PTCP ai fini dell'attuazione della Rete Ecologica polivalente.

6. Ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno delle fasce A e B di cui al precedente comma deve essere definito tramite un progetto e sottoposto ad apposita autorizzazione amministrativa dall'Autorità competente come definita dalla Regione. Ai fini dell'adozione del provvedimento, l'Amministrazione competente trasmette il Progetto all'Autorità di Bacino la quale, ai sensi della vigente normativa, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto alle finalità del PAI. Gli interventi di rinaturazione suddetti devono essere conformi ai criteri, indirizzi e prescrizioni tecniche contenute nella "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme del PAI". Le disposizioni contenute nella Direttiva sostituiscono, limitatamente alle parti contrastanti, quelle della "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" allegata alle Norme di attuazione del PAI.
7. I progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e realizzati di concerto con l'ente gestore.
8. Qualora gli interventi di cui al comma 6 prevedano l'asportazione di materiali inerti, i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico. Gli interventi di rinaturazione che comportano asportazione di materiali litoidi, di cui all'art. 3, comma 6 lettera b) della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme del PAI" devono essere considerati nell'ambito dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali relative alle attività estrattive anche a titolo di contributo di volumi al fabbisogno programmato, siano essi realizzati su terreni privati o su terreni demaniali.
9. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.
10. Le aree comprese nelle Fasce A e B sono considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.

Art. 70 Opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo.
2. A tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità di bacino, secondo quanto previsto dall'apposita direttiva in materia.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui all'apposita Direttiva dell'Autorità di bacino.

Art. 71 Disposizioni per la pianificazione urbanistica e per gli interventi edilizi

1. Il Comune recepisce le delimitazioni di cui alla tav. P7 del PTCP e si conforma, conseguentemente, alle sue previsioni. In tale sede, gli strumenti urbanistici comunali, possono fare coincidere i limiti delle Fasce A, B e C di cui sopra, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio dello strumento comunale rispettandone comunque l'unitarietà. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui al presente comma prevalgono le delimitazioni riportate nelle tavv. P7 del PTCP e nelle Tavv.B1.4 del PSC.
2. All'interno del territorio urbanizzato, qualora interessato dalla Fasce A o B, l'Amministrazione Comunale è tenuta a valutare, d'intesa con la Provincia le condizioni di rischio, provvedendo qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dalla L.R. 31/2002, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per

attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente articolo.

CAPO III - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA

Art. 72 Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime.

2. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura si articolano in:

a) aree di ricarica delle falde, distinte nei seguenti settori:

1) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;

2) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

3) settori di ricarica di tipo C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B;

4) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea;

b) emergenze naturali della falda, costituite dai fontanili.

3. Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D richiamati al precedente comma 2 vanno rispettate le disposizioni dell'art. 45 delle norme del PTA e le seguenti ulteriori disposizioni:

3.1 le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle vigenti norme di settore;

3.2 le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. CEE 1782/03;

3.3 valgono le disposizioni generali e per settore rivolte al risparmio idrico di cui all'art. 85 delle norme di PTCP;

3.4 i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento al presente Piano, recepiscono le seguenti direttive:

3.4a) deve essere applicata, ed eventualmente approfondita, con particolare riferimento agli areali in classi di infiltrazione potenziale comparativa alta e media come riportate nella tav. P10c, la disciplina sulla prevenzione, messa in sicurezza o riduzione del rischio relativa ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2, lett. a2) delle norme del PTA regionale, riportata e dettagliata all'Allegato 9 delle presenti norme;

3.4b) nei centri urbani compresi nella classe di infiltrazione potenziale comparativa alta, come riportate nella tav. P10c del PTCP, dovranno essere privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;

3.4.c) nelle aree ricomprese nelle classi di infiltrazione potenziale comparativa alta, come riportate nella tav. P10c del PTCP, dovranno essere realizzate, nei nuovi insediamenti, reti fognarie separate e negli ambiti urbani consolidati trasformate quelle miste con priorità negli interventi di riqualificazione urbana;

3.4d) i nuovi sistemi fognari pubblici e quelli realizzati dai soggetti attuatori degli interventi devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per tutte le reti ed i manufatti fognari pubblici dovrà essere prevista una verifica della tenuta idraulica, anche ai sensi della disciplina richiamata al precedente punto 3.4a). I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso.

3.5 Nei medesimi settori di ricarica di tipo A, B, C, e D richiamati al precedente comma 2 sono vietati:

3.5a.) l'utilizzazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane, domestiche ed industriali prodotti all'esterno dei settori suddetti; sono esclusi dal divieto i fanghi di depurazione biologici provenienti dal settore agro-alimentare;

3.5b) la localizzazione di nuovi stabilimenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999;

3.5c) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/05, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti e gli ampliamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento, o adeguato impianto di depurazione.

4 Nei settori di ricarica di tipo A, B e D, descritti al precedente comma 2 oltre alle norme di cui ai precedenti commi e fatte salve le norme del PTA regionale, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

4.1 Gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive, per le quali all'entrata in vigore del PTA regionale non fosse stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

4.1a) le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e, in particolare, non devono portare a giorno l'acquifero captato ad uso idropotabile e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale per i quali dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;

4.1b) nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda e la ricarica della medesima;

4.2 Nei settori di ricarica A e D è vietato l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua negli impianti per scopi geotermici a ciclo chiuso finalizzati al riscaldamento/raffreddamento di ambienti, fermo restando che per qualunque tipologia di tali impianti (chiusi o aperti) è vietato su tutto il territorio l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore, e anche materiali/tecniche di trivellazione/cementazione dei relativi pozzi, potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee e le variazioni di temperatura del suolo/sottosuolo che generino inquinamento termico nel tempo. I RUE dovranno contenere disposizioni in tal senso;

4.3. Nei settori di ricarica A e D è vietato il prelievo di acque sotterranee destinato a scopi geotermici per il riscaldamento/raffreddamento di ambienti ed è altresì vietato lo scarico nelle acque sotterranee delle acque utilizzate per scopi geotermici (di cui all'art. 111 L.R. 3/1999) al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti; seguenti direttive (sono fatti salvi i piani vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano, ovvero, per la definizione delle quote di cui al successivo punto 4.4.a) le determinazioni contenute in Accordi di Pianificazione sottoscritti alla data di adozione del presente Piano):

4.4.a) le quote destinabili a successive urbanizzazioni sono quelle di cui all'art. 7 comma 5 lett.b) relative all' Ambito dell'Alta pianura e pedecollina;

4.4.b) ai fini di contenere, in particolare, gli effetti dell'impermeabilizzazione nei confronti della ricarica degli acquiferi i Comuni effettuano la localizzazione delle previsioni di nuova urbanizzazione prioritariamente fuori dalle zone di protezione; se il territorio di competenza ricade tutto entro le zone di protezione i Comuni effettuano la localizzazione prioritariamente fuori dai settori A, B e D o nella classe a minore infiltrazione potenziale comparativa come rappresentata nella Tav. P10c del PTCP;

4.4.c) valgono inoltre le direttive del successivo punto 4.5.

4.5 Nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano, si applicano le seguenti disposizioni:

4.5a) vale quanto espresso al punto 3.4a) in riferimento alla messa in sicurezza o riduzione del rischio relativa ai centri di pericolo;

4.5b) i Comuni nei regolamenti urbanistici ed edilizi devono recepire i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella "Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;

4.5c) in particolare per tali aree si applicano le disposizioni volte all'incremento di permeabilità di cui all'art. 85 del PTCP;

5) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni del precedente comma 3, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

5.1) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano, le quote destinabili a successive urbanizzazioni sono quelle di cui all'art. 7 comma 5 lett.b) relative all' Ambito dell'Alta pianura e pedecollina;

5.2) le direttive e prescrizioni dell'art. 83, comma 1, lett. a), b).

6) Per le emergenze naturali della falda, fontanili, di cui al precedente comma 3, valgono le seguenti disposizioni:

6.1) in riferimento alla Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee (tav. P10a del PTCP), gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale dovranno

dettagliare ed aggiornare l'ubicazione puntuale dei fontanili definendo le relative "zone di tutela", prevedendo il divieto del prelievo di acqua in un raggio minimo di 500 m dalla testa del fontanile e stabilendo ulteriori disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza dei fontanili ai fini della salvaguardia degli aspetti ambientali ed ecologici, oltre che della qualità e della quantità della risorsa idrica;

6.2) è fatto divieto di utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura, coerentemente agli artt. 3, 5, 37 e 38 della Del.A.L. della Regione Emilia Romagna n.96/2007 (PAN), in un raggio di 500 metri dalla testa dei fontanili e nelle "zone di tutela dei fontanili" di cui al precedente punto 6.1.

CAPO IV- TUTELA DAL RUMORE E INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 73 Obiettivi di miglioramento del clima acustico

7. Il PSC assume come obiettivo il miglioramento delle condizioni del clima acustico, riducendo le situazioni in cui la popolazione è esposta ad elevati livelli di rumore ambientale, in conseguenza della vicinanza con attività produttive particolarmente rumorose o con assi ferroviari o assi viabilistici particolarmente trafficati.
8. All'interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC deve essere verificato il rispetto dei limiti di esposizione al rumore ambientale e il raggiungimento dei valori di qualità fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale attraverso gli interventi di risanamento e di miglioramento previsti dal Piano di Risanamento Acustico, anche mediante interventi di incentivazione della delocalizzazione di attività produttive particolarmente rumorose presenti in prossimità di aree residenziali e politiche di riduzione del traffico automobilistico all'interno dei centri abitati, con particolare riferimento agli assi viabilistici in aree prevalentemente residenziali e in prossimità di recettori particolarmente sensibili.
9. Le attività edilizie ed urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 74 Disciplina della gestione del rumore ambientale

10. I nuovi interventi edificatori dovranno rispettare i limiti sonori di immissione e di emissione della classe acustica in cui sono ricompresi, attraverso l'impiego di tutte le misure di mitigazione che si rendano necessarie.
11. Le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, che dovranno essere giustificate anche in relazione ai benefici che possono apportare in termini di esposizione della popolazione al rumore ambientale, dovranno minimizzare gli effetti sonori negativi, anche attraverso una adeguata progettazione delle Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità.
12. Il RUE definisce gli interventi di trasformazione del territorio che necessitano di uno studio previsionale di impatto acustico o da uno studio previsionale di clima acustico redatto ai sensi della L. n.447/1995 da un tecnico competente in acustica e finalizzato a verificare il rispetto dei limiti acustici di classe ed eventualmente a definire le necessarie misure di mitigazione per garantire il rispetto dei limiti di emissione o immissione di classe, oltre a verificare la reale efficacia a lavori ultimati delle misure di mitigazione realizzate.

Art. 75 Disciplina della riduzione dell'inquinamento luminoso

1. Il PSC assume come obiettivo il contenimento dell'inquinamento luminoso.
2. L'Amministrazione comunale incentiva la sostituzione dei sistemi illuminanti che determinano inquinamento luminoso.
3. Il RUE definisce, nel rispetto di quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dalla LR n.19/2003, le condizioni di adeguatezza dei sistemi di contenimento dell'inquinamento luminoso e delle loro caratteristiche costruttive tecniche.

CAPO V - TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Art. 76 Obiettivi di riduzione dell'esposizione a emissioni elettromagnetiche

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso:
 - a) l'individuazione delle fasce di rispetto e il sistematico rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti, sia per le nuove edificazioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti;
 - b) il risanamento di aree particolarmente sensibili;
 - c) la delocalizzazione degli impianti per emittenze radio;
 - d) la minimizzazione di nuove installazioni fisse per telefonia mobile, delle quali dovrà essere sistematicamente dimostrata la reale necessità.

Art. 77 Localizzazione degli impianti per le emittenze radio e televisive

1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietati in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del centro abitato, ai sensi della direttiva per l'applicazione della LR.30/2000 approvata con DGR n.197/2001.
2. Le installazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive.
3. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
 - a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
 - b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
 - c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
 - d) di pregio storico, culturale e testimoniale.

Art. 78 Impianti per le emittenze radio e televisive

1. Ai sensi della LR. 30/2000 e s.m.i., all'interno delle aree di rispetto di 300 metri degli impianti per le emittenze radio e televisive fissata dalla direttiva per l'applicazione della LR.30/2000 approvata con DGR n.197/2001, gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile.

Art. 79 Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

1. Nel rispetto delle prescrizioni fornite dalla LR n.30/2000 e s.m.i., gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale, perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

TITOLO VI MONITORAGGIO DEL PIANO

CAPO I - MONITORAGGIO DEL PIANO

Art. 80 Obiettivi e finalità

1. Il PSC riconosce un ruolo fondamentale al monitoraggio del Piano stesso quale attività imprescindibile per garantire il controllo dell'adeguatezza dello strumento urbanistico alle esigenze locali e la sua conformità alle caratteristiche ambientali e territoriali dell'ambito comunale.
2. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato periodicamente, in modo da verificare le esigenze locali e rappresentare indirizzo per la scelta degli interventi da inserire nel POC, sia in relazione alle azioni di trasformazione, sia in relazione alle azioni di mitigazione degli impatti e di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio comunale.

Art. 81 Monitoraggio del livello di attuazione del Piano

1. Il Monitoraggio del livello di attuazione del Piano deve attenersi alla frazione di interventi pianificati e già realizzati, con la finalità di verificare il grado di adeguatezza delle previsioni in relazione alle esigenze locali e delle norme di attuazione per governare gli interventi di trasformazione, oltre a fornire un'indicazione delle disponibilità residue.

Art. 82 Monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano

1. Il Monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano deve essere effettuato secondo i parametri indicati nella Val.S.A.T., con l'obiettivo di verificare la bontà delle scelte strategiche del PSC in relazione agli obiettivi fissati e l'evoluzione temporale del sistema ambientale comunale, oltre ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti, evidenziando tempestivamente la necessità di intervenire con opportune azioni correttive.

SCHEDE NORMATIVE

Ambito specializzato per attività produttive di Sedrio – 01

Superficie territoriale S.T.

POTENZIALITA' ALLA TRASFORMAZIONE

Produttivo

Commercio (medie strutture di vendita), Direzionale, Ricettivo

Residenza

MODALITA' D'INTERVENTO

Regolamento Urbanistico Edilizio: Produttivo ed altri usi in essere

Piano Operativo Comunale: Residenza, Commercio (medie strutture di vendita)

Piano Urbanistico Attuativo, finalizzato alla verifica degli impatti acustici ed ambientali sulla nuova quota residenziale

CONTRIBUTI ALLA CITTA' PUBBLICA

Potenziamento della rete ciclopedonale di collegamento con il Capoluogo e inserimento di opere di ambientamento e mitigazione a riduzione dell'impatto acustico e ambientale

INDICAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

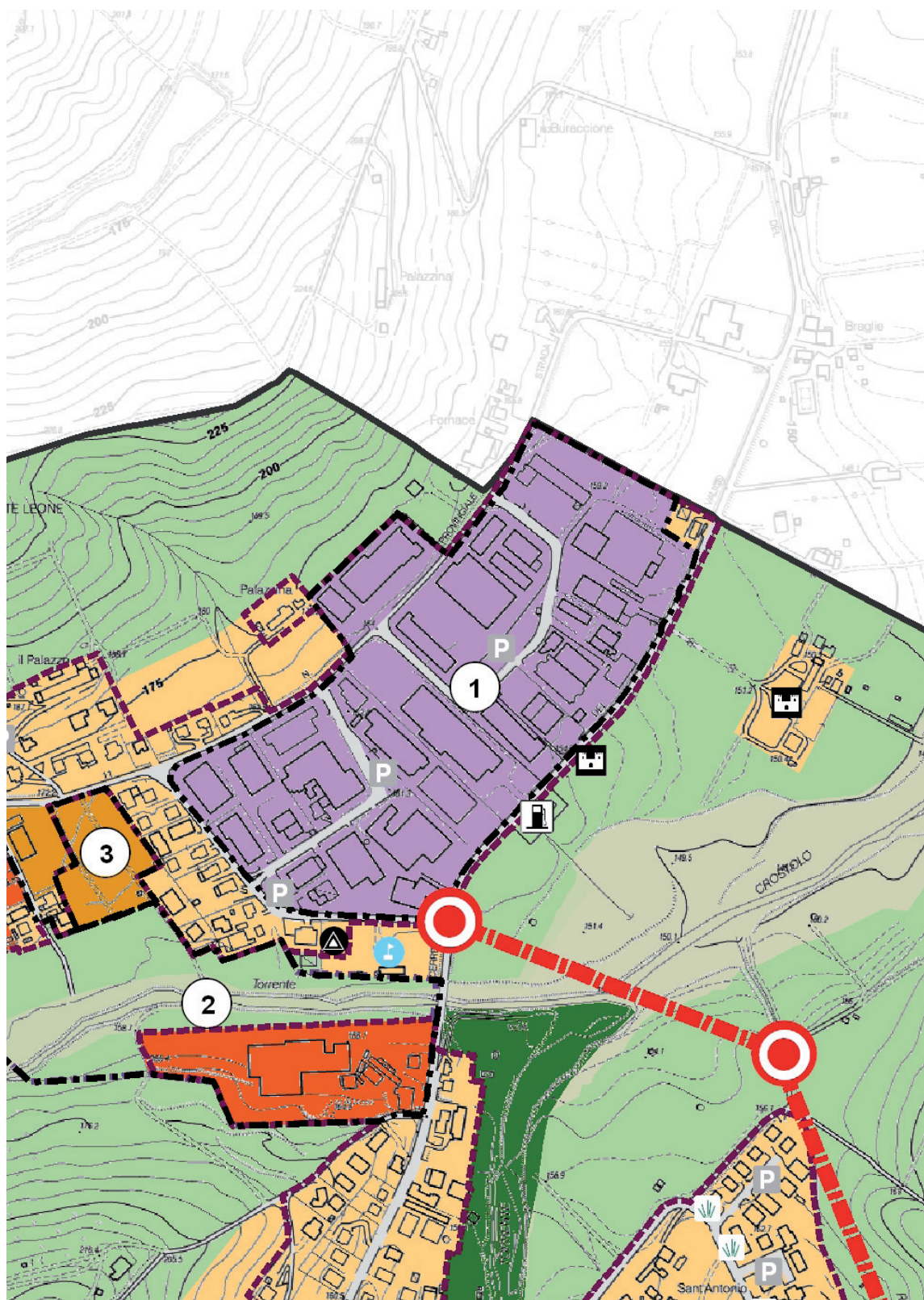
Per una quota minima del 20% della nuova residenza ammessa

INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD

Standard in loco in ragione di 18mq per abitante teorico per parcheggi e verde pubblico, con possibilità di monetizzare la quota restante sino al raggiungimento dei 30 mq per abitante teorico

VAS / VALSAT – MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DA RAPPORTO AMBIENTALE



Scheda Normativa n. 01

Ambito urbano di riqualificazione del Campola – 02

Superficie territoriale S.T.

POTENZIALITA' ALLA TRASFORMAZIONE

Commercio, Direzionale, Ricettivo

Residenza

MODALITA' D'INTERVENTO

Regolamento Urbanistico Edilizio: Produttivo ed altri usi in essere

Piano Operativo Comunale: Residenza, Commercio

Piano Urbanistico Attuativo, finalizzato alla verifica degli impatti acustici ed ambientali sulla nuova quota residenziale

CONTRIBUTI ALLA CITTA' PUBBLICA

Messa in sicurezza del tratto urbano della Strada Provinciale per Pecorile, attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale e inserimento di opere di ambientamento e mitigazione a riduzione dell'impatto acustico e ambientale

INDICAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

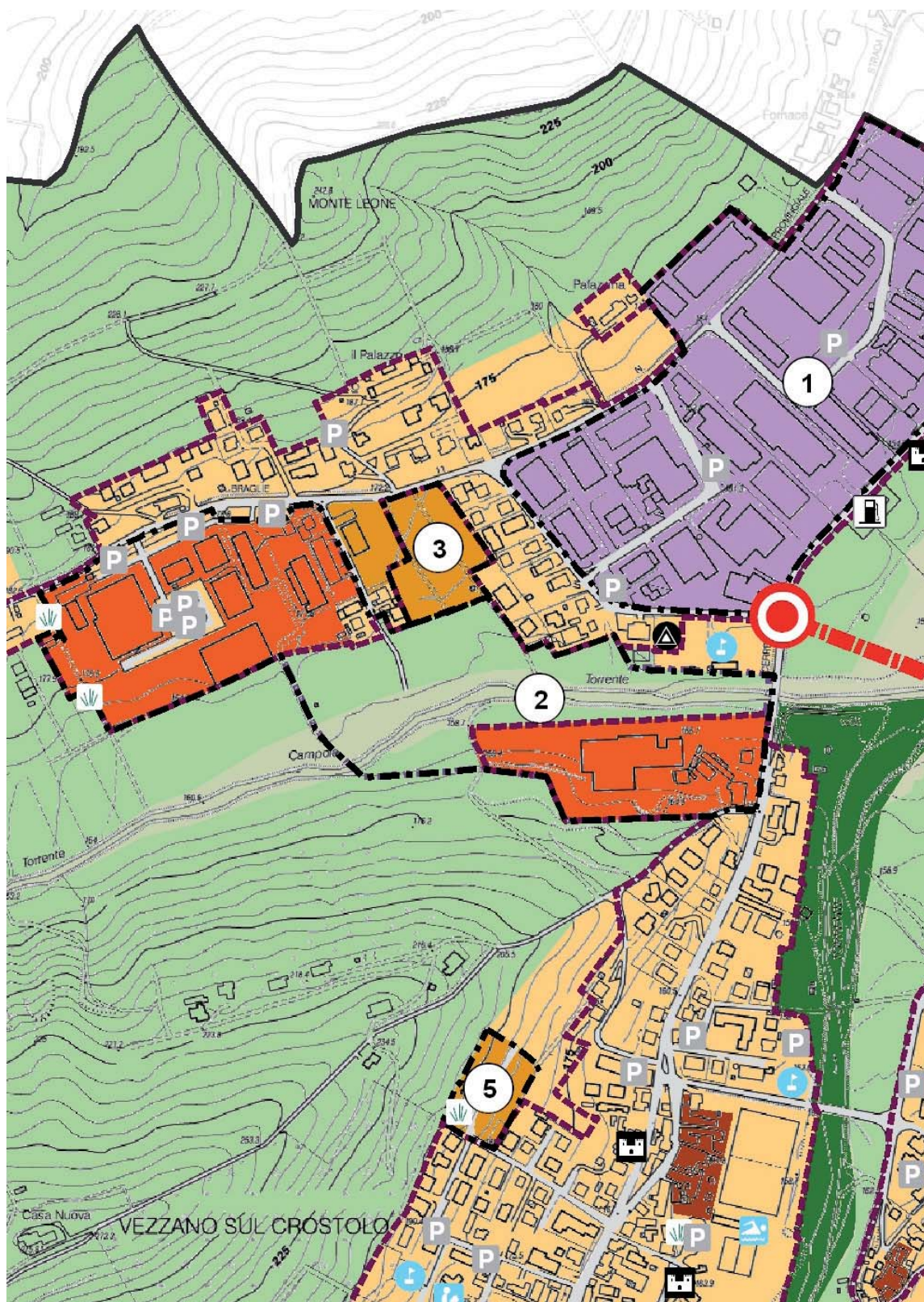
Per una quota minima del 20% della nuova residenza ammessa

INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD

Standard in loco in ragione di 18mq per abitante teorico per parcheggi e verde pubblico, con possibilità di monetizzare la quota restante sino al raggiungimento dei 30 mq per abitante teorico

VAS / VALSAT – MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DA RAPPORTO AMBIENTALE



Scheda Normativa n. 02

Ambito per nuovi insediamenti previgente di Sedrio – 03

Superficie territoriale S.T.

POTENZIALITA' ALLA TRASFORMAZIONE

come da PRG previgente

MODALITA' D'INTERVENTO

Piano Operativo Comunale

Piano Urbanistico Attuativo

CONTRIBUTI ALLA CITTA' PUBBLICA

come da PRG previgente

INDICAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

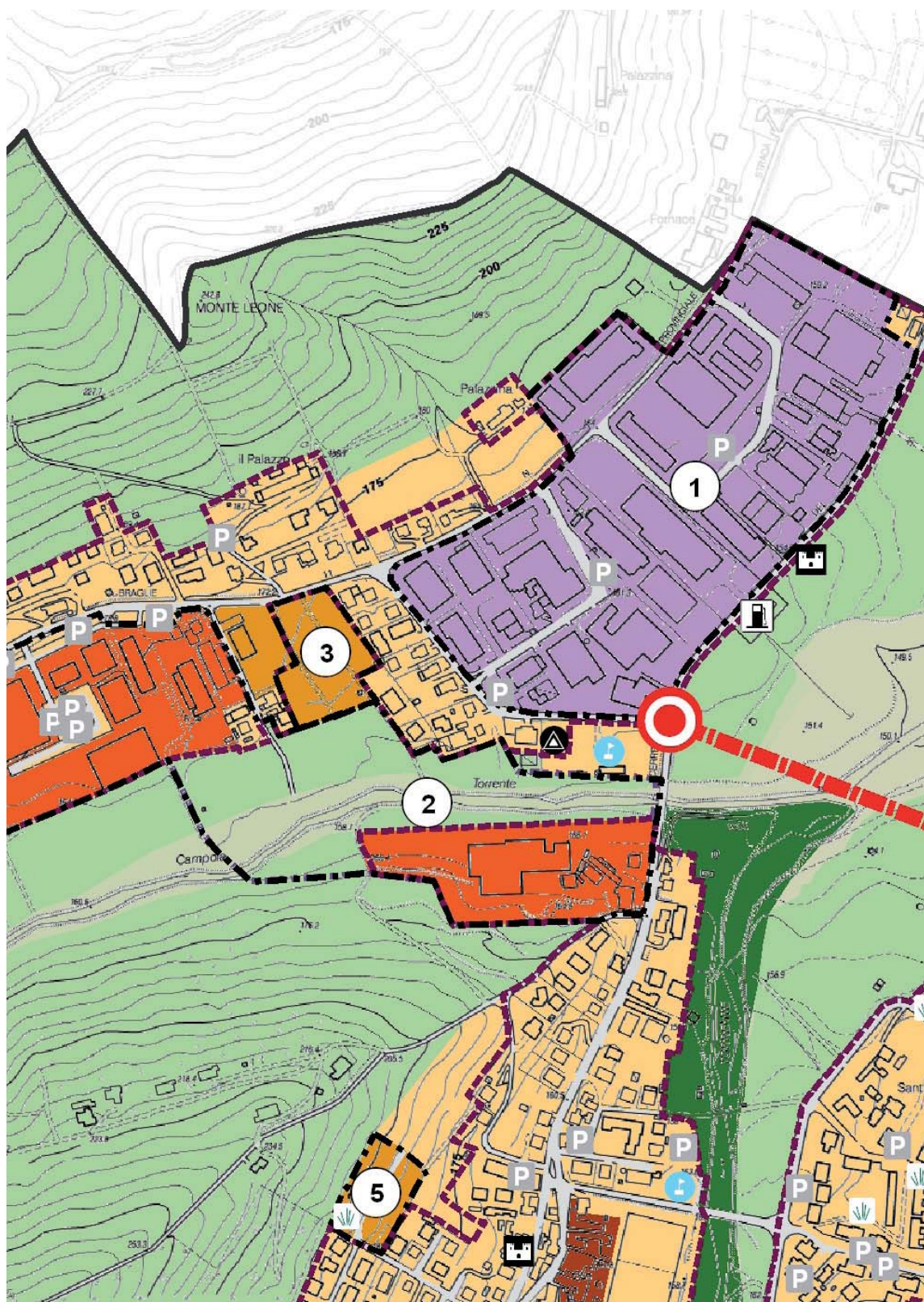
come da PRG previgente

INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD

come da PRG previgente

VAS / VALSAT – MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DA RAPPORTO AMBIENTALE



Scheda Normativa n. 03

Ambito per nuovi insediamenti perequato di Sedrio – 04

Superficie territoriale S.T.

POTENZIALITA' ALLA TRASFORMAZIONE

Residenza per una Su max di 1500 mq, da realizzarsi totalmente nel sub ambito di Sedrio, in ragione dei seguenti diritti edificatori:

- sub ambito 04 Sedrio: 500 mq di Su
- sub ambito 04A Pecorile: 250 mq di su
- sub ambito 4B Poggio: 750 mq di su

MODALITA' D'INTERVENTO

Piano Operativo Comunale

Piano Urbanistico Attuativo, con trasferimento delle potenzialità edificatorie dai sub – ambiti 4A Pecorile e 4B Poggio

CONTRIBUTI ALLA CITTA' PUBBLICA

Cessione dei sub – ambiti 4A Pecorile e 4B Poggio o eventuale convenzionamento con vincolo dell'area a dotazione ecologico – ambientale

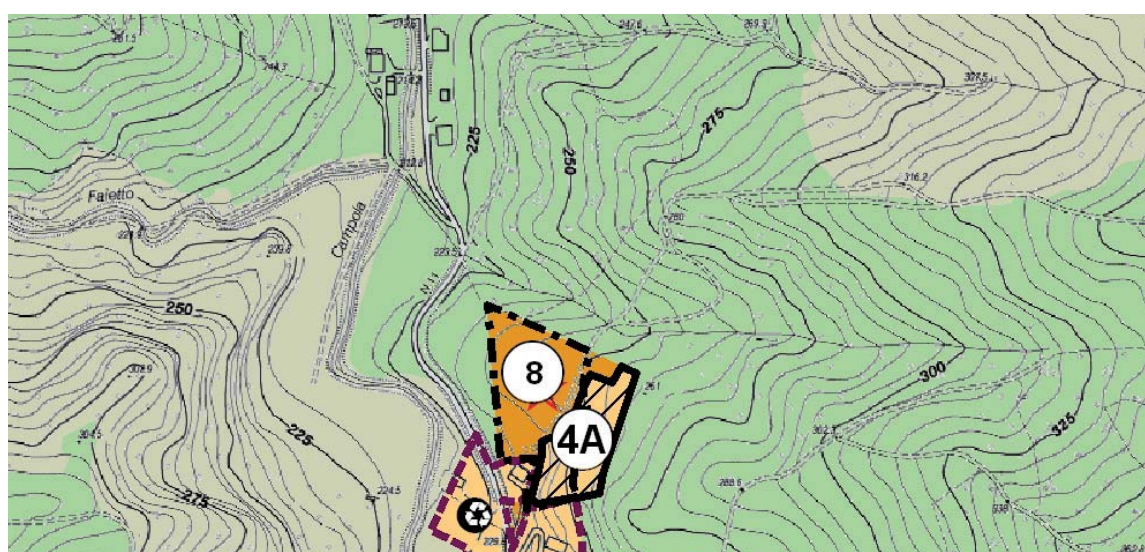
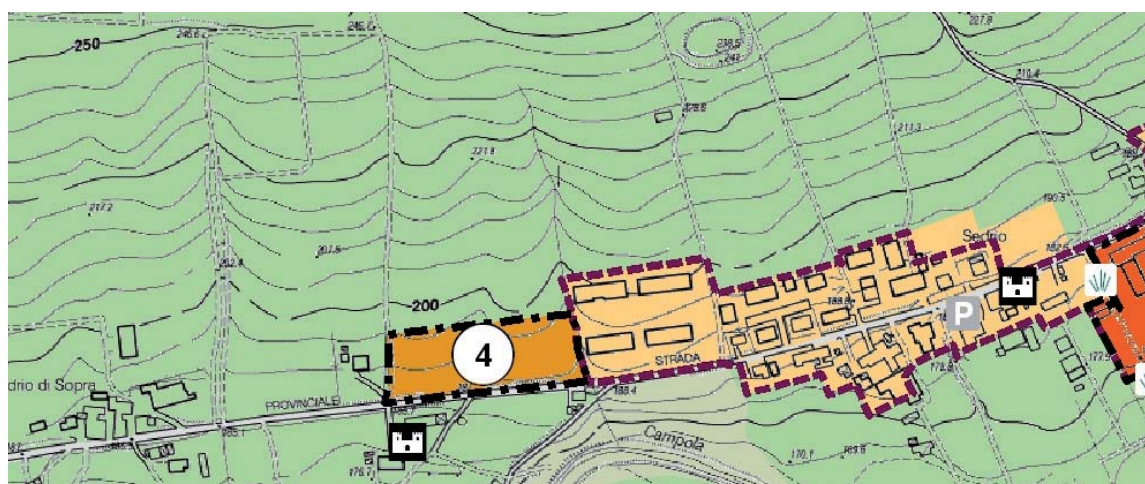
INDICAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD

Standard in loco in ragione di 18mq per abitante teorico per parcheggi e verde pubblico

VAS / VALSAT – MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DA RAPPORTO AMBIENTALE



Scheda Normativa n. 04

Ambito per nuovi insediamenti previgente di Vezzano – 05

Superficie territoriale S.T.

POTENZIALITA' ALLA TRASFORMAZIONE

come da PRG previgente

MODALITA' D'INTERVENTO

Piano Operativo Comunale

Piano Urbanistico Attuativo

CONTRIBUTI ALLA CITTA' PUBBLICA

come da PRG previgente

INDICAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

come da PRG previgente

INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD

come da PRG previgente

VAS / VALSAT – MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DA RAPPORTO AMBIENTALE



Ambito per nuovi insed. previgente di Sant'Antonio – 06

Superficie territoriale S.T.

POTENZIALITA' ALLA TRASFORMAZIONE

come da PRG previgente

MODALITA' D'INTERVENTO

Piano Operativo Comunale

Piano Urbanistico Attuativo, con cessione del sub – ambito 6A

CONTRIBUTI ALLA CITTA' PUBBLICA

come da PRG previgente

INDICAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

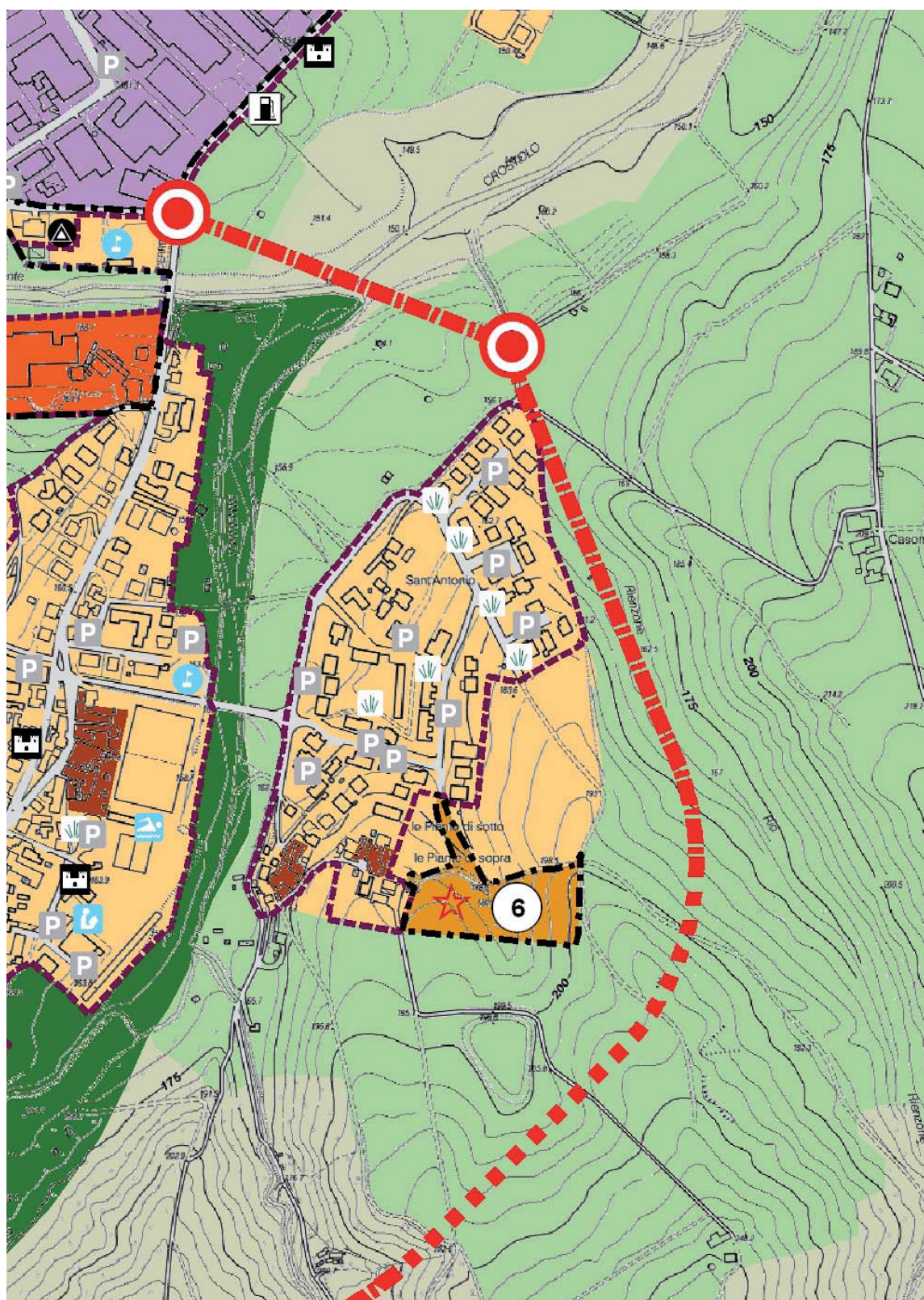
come da PRG previgente

INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD

come da PRG previgente

VAS / VALSAT – MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DA RAPPORTO AMBIENTALE



Scheda Normativa n. 06

Ambito urbano di riqualificazione "Monte del Gesso" – 07

Superficie territoriale S.T.

POTENZIALITA' ALLA TRASFORMAZIONE

Attività culturali e ricreative (funzione principale)

Commercio e ricettivo (complementare e a servizio della funzione principale)

Residenza in ragione di 1mq di Su ogni 3mq di sup. coperta produttiva esistente

MODALITA' D'INTERVENTO

Piano Operativo Comunale

Piano Urbanistico Attuativo, con la possibilità di realizzare la quota di residenza limitatamente alla parte individuate in cartografia

CONTRIBUTI ALLA CITTA' PUBBLICA

Riqualificazione e messa in sicurezza delle aree non più utilizzate per l'attività estrattiva e produttiva

Cessione all'Amministrazione Comunale di tutte le aree bonificate

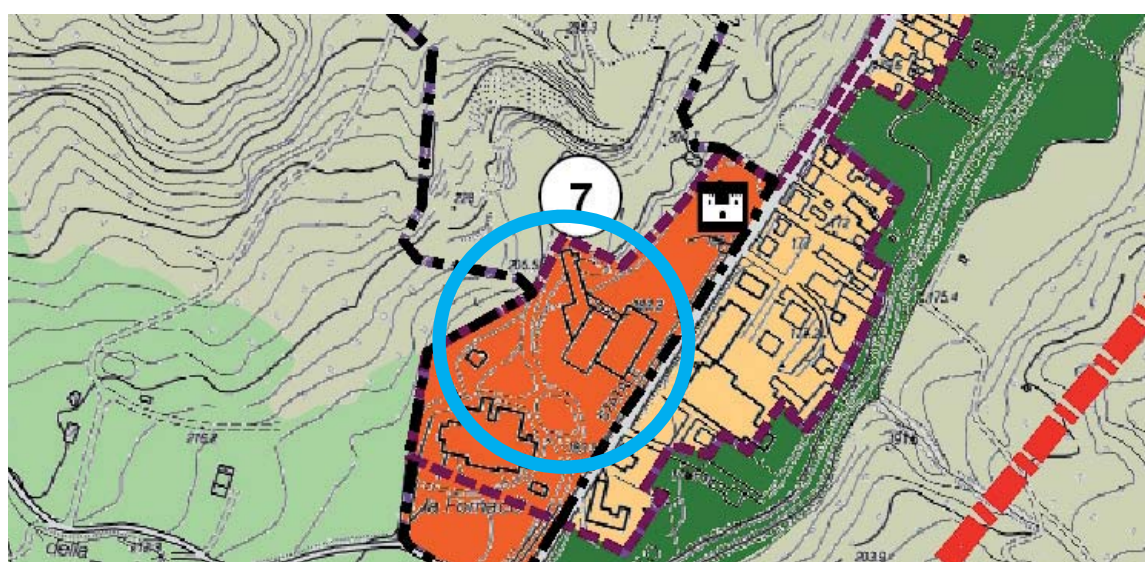
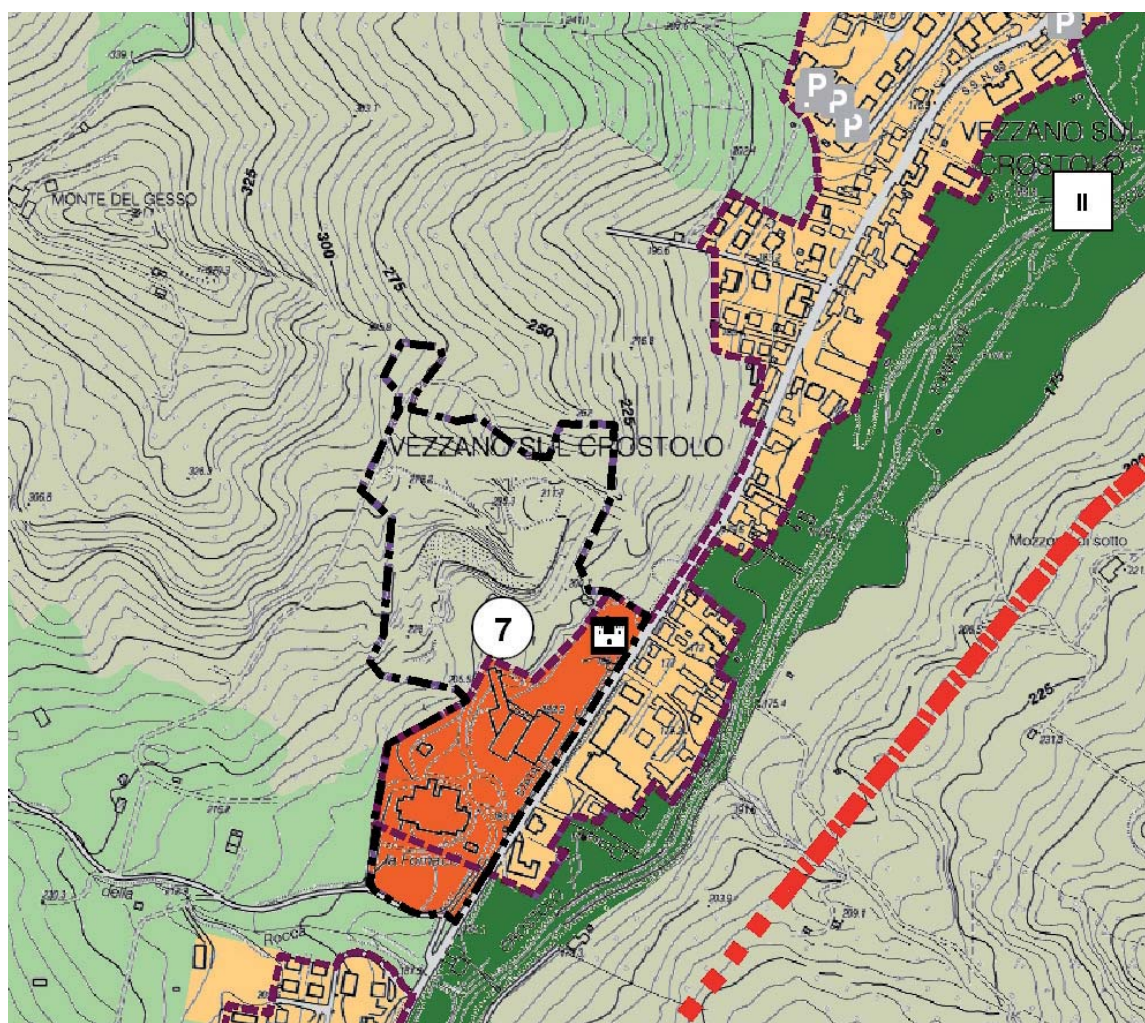
INDICAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD

Standard in loco in ragione di 18mq per abitante teorico per parcheggi e verde pubblico, con possibilità di monetizzare la quota restante sino al raggiungimento dei 30 mq per abitante teorico

VAS / VALSAT – MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DA RAPPORTO AMBIENTALE



Scheda Normativa n. 07

Ambito per nuovi insediamenti previgente di Pecorile – 08

Superficie territoriale S.T.

POTENZIALITA' ALLA TRASFORMAZIONE

come da PRG previgente, ridotto della quota non attuabile per la presenza della zona boscata

MODALITA' D'INTERVENTO

Piano Operativo Comunale
Piano Urbanistico Attuativo

CONTRIBUTI ALLA CITTA' PUBBLICA

come da PRG previgente

INDICAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

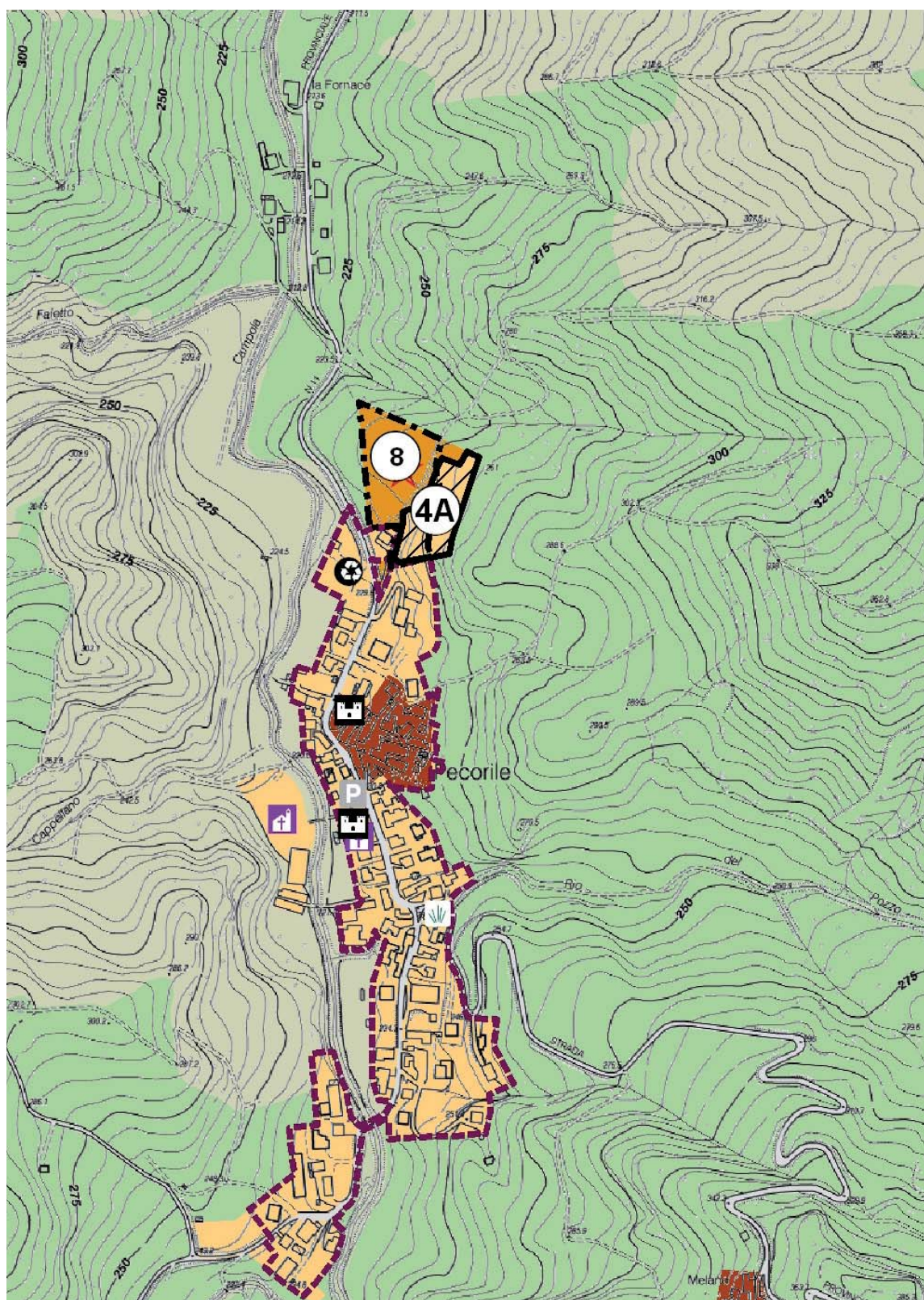
come da PRG previgente

INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD

come da PRG previgente

VAS / VALSAT – MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DA RAPPORTO AMBIENTALE



Scheda Normativa n. 08

Ambito urbano di riqualificazione di Montalto – 09

Superficie territoriale S.T.

POTENZIALITA' ALLA TRASFORMAZIONE

Residenziale

Produttivo compatibile con il contesto residenziale

Commercio (esercizi di vicinato), Direzionale, Ricettivo

MODALITA' D'INTERVENTO

Piano Operativo Comunale

Piano Urbanistico Attuativo

Intervento diretto in caso di recupero dei fabbricati per gli usi in essere

CONTRIBUTI ALLA CITTA' PUBBLICA

Messa in sicurezza del tratto urbano lato nord della Strada Provinciale attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale

INDICAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

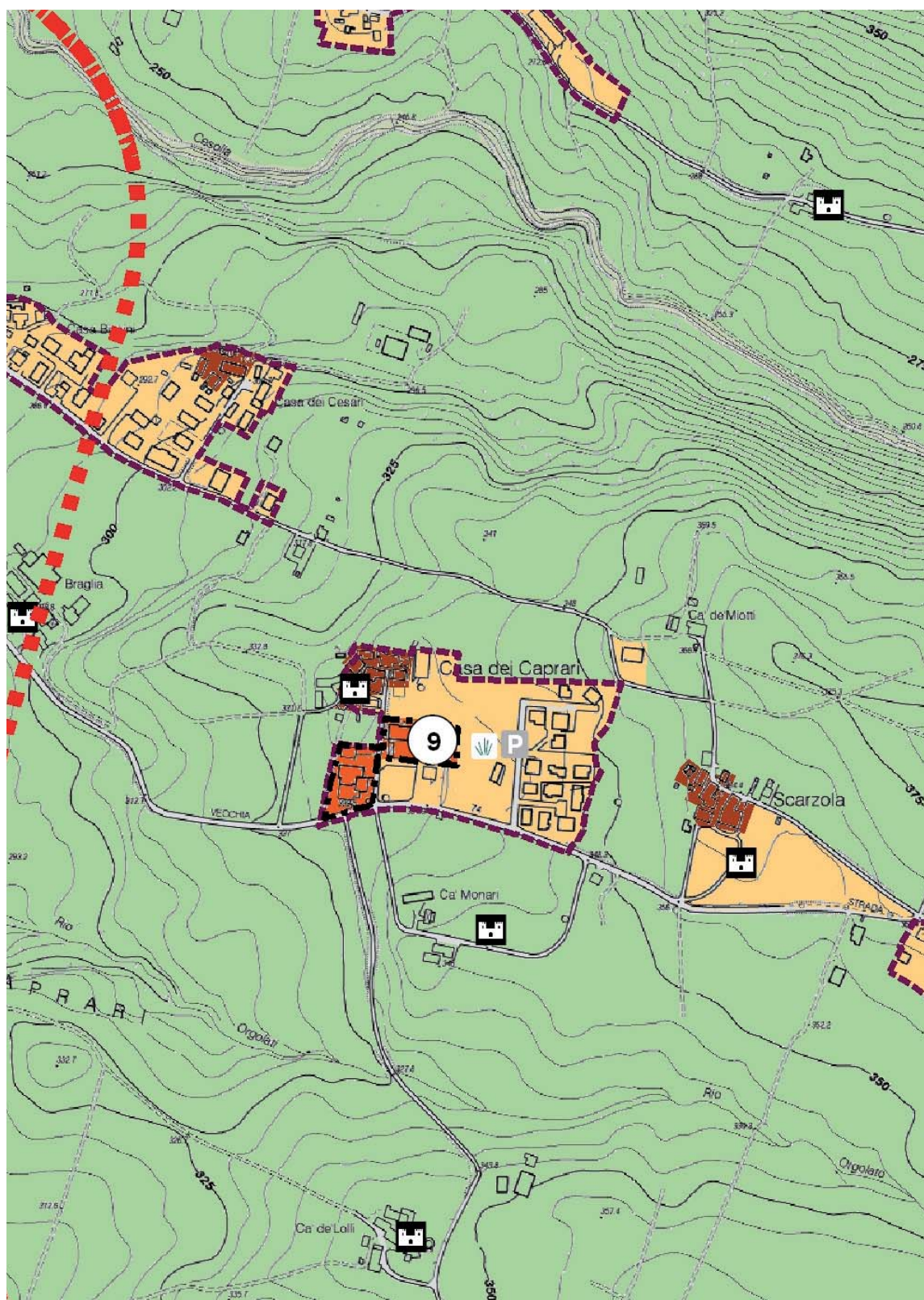
Per una quota minima del 20% della nuova residenza ammessa

INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD

Standard in loco in ragione di 18mq per abitante teorico per parcheggi e verde pubblico, con possibilità di monetizzare la quota restante sino al raggiungimento dei 30 mq per abitante teorico

VAS / VALSAT – MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DA RAPPORTO AMBIENTALE



Scheda Normativa n. 09